

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(REP. N. 07/2020)
Riunione del 22 luglio 2020
Volume A

Il giorno 22 luglio 2020, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito - in modalità telematica - il Consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle proposte:

- 118) Comunicazioni
- 119) Verbale seduta del 17 giugno 2020 (REP. N. 06/2020)
- 120) Modalità di utilizzo del Patrimonio non vincolato
- 121) Proposte di utilizzo del patrimonio
- 122) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2020
- 123) Richiesta da parte di SPES di rateizzazione di alcuni debiti verso Unige
- 124) Programma d'interventi per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti - anno 2020 finanziato dal MUR con il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature 2020: autorizzazione all'anticipazione del *budget* in capo a CEDIA
- 140) Ratifica D.R. adesione Convenzione Consip Lotto "PC portatili e Tablet 4"
- 125) Politiche per la Qualità dell'Ateneo
- 126) Ciclo della performance 2020: monitoraggio *in itinere*
- 127) Adesione alla trattativa tra CRUI e ACS per la stipula di un contratto trasformativo dal 1.1.2020 al 31.12.2023 per accesso ai periodici elettronici del pacchetto "All pubs"
- 128) Adesione alla trattativa tra CRUI e Springer Nature per la stipula di un contratto trasformativo dal 1.1.2020 al 31.12.2024 per accesso a periodici elettronici su piattaforma SpringerLink
- 129) Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente
- 130) Ratifica decreto rettorale d'urgenza: chiamata di vincitore di procedura concorsuale
- 131) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti
- 132) Piano Straordinario per ricercatori a tempo indeterminato abilitati: provvedimenti conseguenti
- 133) Finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato su utili di ricerca certificati, inclusi contratti conto terzi, riscossi e disponibili nel Bilancio di Ateneo
- 134) Proposta di modifica del calendario di svolgimento delle procedure per il conferimento degli assegni di ricerca
- 135) Richiesta di autorizzazione al rimborso della quota di iscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali ad esaurimento presso gli ordini professionali per le categorie di personale tecnico-amministrativo convenzionato con il SSN per cui l'iscrizione corrisponde ad obbligo fissato dalla legge
- 136) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull'utilizzo del fondo risorse decentrate - anno 2019
- 137) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato dei dirigenti - anno 2019
- 138) Riconoscimento dei buoni pasto al personale TABS nel periodo di adibizione al lavoro agile ai sensi dell'art. 87, D.L. n. 18/2020 (Cura Italia)

- 139) Aggiornamento del “*Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022*” e relativo “*Elenco annuale dei lavori anno 2020*” di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 141) Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv): emendamenti alle norme di organizzazione e di funzionamento
- 142) Soppressione del Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule: dalla ricerca di base alla clinica (*Centre of excellence for biomedical research* - CEBR)
- 143) Ratifica decreto rettorale d’urgenza di autorizzazione alla sottoscrizione di atti relativi alla costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione delle attività relative al Piano Nazionale della Ricerca Militare – E.F. 2019 – Accordo di progetto 2019/01 dal titolo “GAPPI – Guida semi-Autonoma Piattaforma-Payload Indipendente”
- 144) Bando “Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” – costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto dal titolo BLUE-LAB NET
- 145) Alienazione dell’immobile sito in Davagna (Ge), Via Calvari 20 – Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita
- 146) Contratto di locazione unità immobiliare sita in Genova Piazza della Nunziata n. 4R/5R – Sfratto per morosità e contestuale recupero credito per fitti scaduti e non pagati – possibile definizione bonaria della vertenza
- 147) Modifiche allo schema di atto costitutivo e statuto della Fondazione ITS Artemisia già approvato nelle sedute degli organi di governo di giugno 2020
- 148) Contribuzione studentesca dell’Università di Genova: A) Determinazione Contribuzione Studentesca a.a. 2020/2021, con interventi ex art. 236 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e D.M. 26 giugno 2020 n. 234. Ratifica decreto rettorale n. 2513 del 30 giugno 2020. B) Modifiche al Regolamento Contribuzione studentesca e Benefici Universitari
- 149) Ratifica D.R. n. 2594 del 6/07/2020 relativo al finanziamento di assegni di ricerca POR FSE Liguria 2014-2020 di cui alla DGR n. 422/2018 del 13/06/2018 – scorrimento graduatoria
- 150) Convenzioni e accordi:
 - 150A) Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del centro interuniversitario di ricerca Philosophy of Health and Disease (PHILHEAD) - sede amministrativa Università degli studi di Genova per l’adesione dell’Università degli studi di Padova
 - 150B) Rinnovo del Protocollo d’intesa tra l’Università degli studi di Genova e l’INAIL Direzione regionale Liguria
 - 150C) Proposta di rinnovo Convenzione con “Fondazione Rui”
 - 150D) Dottorato di ricerca: approvazione convenzione
 - 150E) Convenzione tra Università di Genova e Università per Stranieri di Siena per la certificazione in didattica dell’italiano a stranieri DITALS

Sono presenti:

Il rettore, prof. Paolo Comanducci.

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:

- prof. Fabio Lavagetto;
- prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme (nella verbalizzazione nominato prof. De Mari).

Il rappresentante dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:

- prof. Pierluigi Chiassoni.

I componenti esterni all’Ateneo:

- dott. Riccardo Bolla (uscito nel corso della trattazione della proposta n. 137);
- dott. Maurizio Caviglia (uscito nel corso della trattazione della proposta n. 148).

Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:

- dott. Daniele Severini.

I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:

- sig. Pietro Adorni;
- dott. Gabriele Maurelli.

Partecipano senza diritto di voto:

- prof. Enrico Giunchiglia, *pro rettore vicario*;
- dott. Cristian Borrello, *direttore generale*.

Partecipa alla seduta l'avv. Anna Maria Bonomo, *presidente del Collegio dei revisori dei conti*.

Presiede il rettore, prof. Paolo Comanducci e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Paola Morini, dirigente dell'Area legale e generale.

Sono inoltre presenti la dott.ssa Tania Rocca e la signora Margherita Messina dell'Area direzionale, settore organi collegiali, protocollo e archivio, che coadiuvano il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B.

Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

Per la trattazione delle proposte 148), 150C) e 150D) viene invitata la dott.ssa Claudia De Nadai, dirigente dell'Area didattica, la quale si assenterà nel momento dell'assunzione delle relative delibere.

Il rettore espone sull'oggetto

148) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUTIONE STUDENTESCA A.A. 2020/2021, CON INTERVENTI EX ART. 236 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 E D.M. 26 GIUGNO 2020 N. 234. RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2513 DEL 30 GIUGNO 2020. B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUTIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI

la seguente predisposta istruttoria:

PARTE A)

Il rettore sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di determinazione della contribuzione studentesca e dei benefici a favore degli studenti per l'anno accademico 2020/2021.

A tal riguardo, il Rettore ricorda che, a seguito dell'emanazione del [D.M. 26 giugno 2020 n. 234](#), adottato in attuazione dell'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020 n.34, sono state previste, quale intervento per contrastare gli effetti epidemiologici da COVID19, tutta una serie di misure a sostegno del diritto allo studio universitario, con relative erogazioni di risorse economiche agli Atenei, per complessivi € 165.000.000, a valere sul *Fondo per il Finanziamento Ordinario* per l'anno 2020.

In particolare, è stata introdotta una disciplina transitoria per l'a.a. 2020/2021 che ridefinisce i criteri di applicazione degli esoneri totali e parziali dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale previsti dalla Legge n. 232/2016, a favore di determinate categorie di studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale, come di seguito dettagliato:

➤ **l'art. 1, lettera a)**, del [D.M. 26 giugno 2020 n. 234](#), va ad ampliare, per il 2020/21, la c.d. **NO TAX AREA** di cui ai commi **255** e **256** dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, estendendo la soglia massima del valore dell'ISEEU-Indicatore della Situazione Economica Equivalente universitario per poter usufruire dell'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo, ordinariamente fissata in € 13.000, fino a € 20.000. Gli studenti che si iscriveranno al primo anno di corso, per usufruire dell'esonero in parola, dovranno rispettare esclusivamente il requisito reddituale (comma 256) mentre gli iscritti ad anni successivi al primo (comma 255), dovranno mantenere anche gli altri requisiti previsti dal comma 255 stesso, ossia:

- essere iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

➤ **l'art. 1, lettera b)**, del decreto ministeriale, va invece a incrementare l'entità dell'**esonero parziale** dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE universitario compreso tra € 20.001 e € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma **257**, della legge n. 232/2016 (identici a quelli sopra indicati per il comma 255), graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016, che deve essere contenuto entro, al massimo, il 7% della quota di ISEE eccedente €20.000, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
20.000<X≤22.000	80%
22.000<X≤24.000	50%
24.000<X≤26.000	30%
26.000<X≤28.000	20%
28.000<X≤30.000	10%

➤ **l'art. 1, lettera c)**, del decreto prevede, infine, ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti da ciascun Ateneo in relazione alle condizioni specifiche in cui si troverà ad operare nel prossimo anno accademico, tenuto conto dei seguenti indirizzi e priorità:

i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia di € 20.000 di ISEE;

ovvero

ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;

ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;

iii. esonero parziale, per gli studenti, con indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b) [iscritti pertanto a partire dal 2° anno oltre la durata normale del corso e non in possesso dei requisiti di merito], tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 258, della Legge n. 232/2016 [che disciplina la determinazione del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti a partire dal 2° anno oltre la durata normale del corso ma in possesso dei requisiti di merito; l'ammontare del contributo non può superare il valore calcolato ai sensi dei commi 255 e 257 della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200],

ovvero

per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).

L'art. 2 del D.M. 234/2020 stabilisce i **criteri di riparto** dei fondi stanziati dal D.L.234/2020 (complessivi €165.000.000), al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto stesso.

Più precisamente:

- per gli interventi di cui all'**art. 1, lettera a)**, sono stati stanziati **50 milioni di euro**, che andranno a sommarsi all'integrazione del FFO di 105 milioni di euro previsti dal comma 265 della Legge 232/2016 a decorrere dal 2018 ⁽¹⁾;

- per gli interventi di cui all'**art. 1, lettera b)**, sono stati stanziati **65 milioni di euro**;

- per gli interventi di cui all'**art. 1, lettera c)**, sono stati stanziati **50 milioni di euro**.

I fondi di cui alle lettere a) e b) saranno ripartiti tra gli Atenei in proporzione a un *indicatore di perdita di gettito standard*, calcolato assumendo quali parametri di riferimento:

- la numerosità degli studenti esonerati totalmente o parzialmente dal versamento del contributo onnicomprensivo;

- la perdita contributiva, calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro.

Diversamente, i fondi di cui alla lettera c) saranno ripartiti tra gli Atenei in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, per il costo standard per studente dell'anno 2020, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascun Ateneo.

(*) la Legge 232/2016 (all'art. 1, comma 265), ha disposto l'incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da ripartire tra le università statali in proporzione al numero degli studenti:

- esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012;
- esonerati dal pagamento del nuovo contributo onnicomprensivo annuale ai sensi della Legge n. 232/2016, art. 1, comma 255;

moltiplicato per il costo standard di ateneo per studente in corso (per il 2018 € 7.227; per il 2019 € 7096; come da DM 8 agosto 2018, n. 585).

A valere sulle risorse di cui alla lettera c), potrà essere giustificata anche la quota di perdita totale di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui alle lettere a) e b), eccedente le risorse complessivamente assegnate. Le eventuali risorse non utilizzate di cui alla lettera c), saranno ripartite tra tutti gli Atenei a ulteriore sostegno, prioritariamente degli interventi di cui alla lettera a), ovvero degli interventi di cui alla lettera b), in proporzione alle eccedenze della perdita di gettito standard rispetto alle risorse complessivamente assegnate alla lettera a) o b).

Il rettore comunica che, al fine di stabilire la tipologia di interventi da porre in essere in autonomia, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 1 del DM n. 234/2020, si è reso necessario quantificare, per prima cosa, l'ammontare presunto di integrazione fondi da parte governativa di cui sarà possibile usufruire, anche per gli interventi di cui alle lettere a) e b).

A tal fine, è stato assunto quale parametro di riferimento l'impatto percentuale dell'integrazione FFO di € 105 milioni attribuita all'Ateneo negli anni solari 2018 e 2019, secondo le modalità di cui al comma 265 dell'art. 1, Legge n. 232/2016, prudenzialmente calcolato nell'1,5 %.

Sulla base di tale percentuale, si è presunto di ricevere quale integrazione, per i vari interventi di cui al D.M. n. 234/2020, circa € 2.475.000 (1.5% di € 165.000.000).

Il duplice obiettivo dell'Ateneo nella scelta degli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 1 del D.M. 234/2020, è stato quello di tutelare maggiormente gli studenti appartenenti alle fasce reddituali più basse, di incentivare il numero delle matricole e di tener conto del merito scolastico dello studente, quandanche iscritto oltre la durata normale del corso.

In questa direzione vanno le prime 2 proposte, rientranti nel punto i) dell'art. 1, lettera c) del D.M. 234/2020.

La **prima proposta** riguarda l'ampliamento della soglia di ISEE-universitario per poter usufruire dell'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo (*NO TAX AREA*) da € 20.000 a € 24.000. Per beneficiare dell'esonero, gli studenti del *primo anno* dovranno essere in possesso del solo requisito reddituale (comma 256) mentre gli studenti iscritti agli *anni successivi al primo* dovranno mantenere i requisiti di *merito* e *iscrizione* previsti dal comma 255, lettere b) e c), art. 1, Legge 232/2016.

La **seconda proposta** è relativa all'incremento dell'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE-Universitario superiore a € 24.000 euro e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della legge 232/2016, a seguito dell'aumento della percentuale di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
20.000<X≤22.000	Dal 80% al 100% (vedere 1 ^a proposta)
22.000<X≤24.000	Dal 50% al 100% (vedere 1 ^a proposta)
24.000<X≤26.000	Dal 30% al 60%
26.000<X≤28.000	Dal 20% al 40%
28.000<X≤30.000	Dal 10% al 20%

Potranno usufruire della riduzione in parola anche gli studenti iscritti al primo anno di corso, per i quali sarà considerato il solo requisito reddituale (ISEE-Universitario superiore a € 24.000 euro e non superiore a € 30.000 - intervento rientrante nel punto iii), secondo periodo, dell'art.1, lettera c) del D.M. 234/2020).

La **terza proposta** è destinata invece agli studenti rientranti nella fattispecie prevista dal comma 258 della Legge n. 232/2016, in possesso dei seguenti requisiti: ISEE inferiore a 30.000 euro; iscrizione dalla seconda volta oltre la durata normale del corso; possesso dei requisiti di merito.

L'iniziativa prevede di applicare le maggiori riduzioni percentuali del contributo onnicomprensivo annuale previste dalla seconda proposta per il comma 257 anche agli studenti rientranti nella disciplina del comma 258, mantenendo comunque invariato il contributo minimo di € 200 previsto dalla Legge 232/2016 qualora il calcolo, con applicazione delle maggiori riduzioni, produca un valore inferiore a € 200.

I valori contributivi risultanti dagli interventi saranno applicati nel caso in cui risultino più a favore per lo studente a valle di un confronto tra:

- la contribuzione calcolata per l'interessato con gli stessi criteri in uso nell'a.a. 2019/20 (calcolo ordinario modalità previste per i vari commi e applicazione eventuali ulteriori esoneri contributivi – es. esonero 30% su 3^a rata per nucleo familiare; ecc.);
- la contribuzione calcolata con le riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale previste dagli interventi proposti, senza applicazione di ulteriori esoneri contributivi.

La simulazione effettuata sul mancato gettito derivante dall'applicazione delle tre proposte ha restituito un importo pari a € **2.159.874,84**, quindi prudenzialmente al di sotto della presunta integrazione del FFO per gli interventi straordinari previsti dal D.M. n. 234/2020:

MINORI ENTRATE	
COMMA 255	€ 284.433,93
COMMA 256	€ 488.021,10
Totale minori entrate commi 255 e 256	€ 772.455,03
COMMA 257 con maggiorazioni	€ 750.102,22
COMMA 257 matricole con maggiorazioni	€ 579.881,43
COMMA 258	€ 57.436,17
TOTALE MINORE ENTRATA	€ 2.159.874,84

Per quanto attiene l'assetto contributivo di base, si propone di mantenere inalterata la contribuzione, in considerazione sia della copertura degli interventi ministeriali per la *NO TAX AREA*, che degli introiti rilevati per i primi 2 anni accademici di applicazione della manovra introdotta dal 2017/2018.

La proposta può peraltro rappresentare un messaggio positivo dell'Ateneo nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, che in questo periodo emergenziale possono essersi trovate in improvvise difficoltà economiche, pur appartenendo a fasce reddituali superiori alla soglia tutelata normativamente.

Per poter verificare la sostenibilità economico/finanziaria della manovra e l'impatto sul bilancio di Ateneo, sono stati analizzati i dati degli introiti relativi agli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 (pressoché definitivi), nonché gli importi ministeriali compensativi ricevuti per il 2018 e per il 2019 a livello di FFO (ai sensi comma 265, art. 1, Legge n. 232/2016), che risultano rispettivamente pari a €1.894.974,00 e € 1.635.545,00 (dati forniti da Area Risorse e Bilancio).

Da un'analisi comparativa dei dati con quelli del precedente sistema contributivo, se agli introiti 2017/2018 e 2018/2019 si sommano i maggiori trasferimenti in termini di FFO relativi agli esoneri della *NO TAX AREA*, si registra un *surplus* positivo, anche se in calo (totale iscritti a.a. 2017/18 =>32.942 – totale iscritti a.a. 2018/19=> 31.342 - dati Ufficio Statistico 8/7/2020), come può evincersi dalla tabella sotto riportata:

COMPARAZIONE INTROITI PER ANNO ACCADEMICO
(rilevazione dati CeDIA del 31/5/2019 e 7/7/2020)

a.a.	1^rata	2^rata	3^rata	totale introiti	>FFO NO TAX AREA	totale generale	surplus
2016/17	€ 13.355.069	€ 26.511.517		€ 39.866.586		€ 39.866.586	
2017/18		€ 20.988.542	€ 18.780.001	€ 39.768.543	€ 1.894.974	€ 41.663.517	€ 1.796.931
2018/19		€ 20.581.688	€ 18.314.336	€ 38.896.023	€ 1.635.545	€ 40.531.568	€ 664.982
2019/20		€ 20.035.470	€ 959.780	€ 20.995.250		€ 20.995.250	

Sono stati indicati nel prospetto anche i dati relativi all'anno accademico in corso (2019/2020), assolutamente parziali in quanto il versamento della 3^ rata è stato aperto il 1° luglio 2020, essendo stata prorogata la scadenza della rata al 31 agosto 2020 quale intervento dell'Ateneo a favore degli studenti, sempre nell'ambito delle iniziative assunte per affrontare la crisi epidemiologica.

L'ammontare dell'introito di 2^ rata 2019/20 è in linea con la rilevazione parziale per l'a.a. 2018/2019 effettuata lo scorso anno (€ 19.949.774 – 2^ rata al 31 maggio 2019).

Pertanto, in considerazione dei risultati finanziari conseguiti, si propone di confermare per l'a.a. 2020/21 gli importi della contribuzione universitaria deliberati per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ai quali saranno applicate le riduzioni assunte in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 234/2020.

Eventuali manovre rettificative potranno essere valutate per il successivo anno accademico, sulla base dei risultati definitivi per l'a.a. 2019/2020, dell'incremento del FFO-*NO TAX AREA* per il 2020 e di eventuali azioni ministeriali di conferma anche per gli anni accademici successivi degli interventi straordinari assunti per l'a.a. 2020/2021.

Per quanto attiene l'ammontare dei contributi per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente, si propone la conferma delle tipologie e degli importi deliberati per lo scorso anno accademico, con le sole eccezioni dei:

- contributi versati dagli studenti per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato (vedere voce "RATIFICA D.R. n. 2513 del 30 giugno 2020);
- contributi versati dagli studenti per la partecipazione agli Esami di Stato (vedere voce "Determinazione ammontare contributo universitario per Esame di Stato").

Per quanto riguarda gli **altri incentivi** a favore degli studenti, oltre ai citati esoneri totali e parziali dal versamento del contributo universitario previsti dalla Legge n. 232/2016, come revisionati sulla base degli interventi adottati in applicazione del D.M. n. 234/2020, e agli esoneri totali previsti dall'art. 9, del D.Lgs. n. 68/2012, commi 2, 3, 4, si propone di confermare le altre forme di esonero totale o parziale previste dall'Ateneo per l'anno accademico precedente, indicate nell'**Allegato 1**.

L'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012 (commi 2,3,4) prevede l'esonero totale dal versamento della contribuzione a favore di:

- vincitori e idonei delle borse regionali per il diritto allo studio (comma 2 - esonero totale tassa regionale e contributo universitario onnicomprensivo);
- disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66% (comma 2 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo);
- stranieri titolari di borsa di studio del Governo italiano (comma 3 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo);
- studenti che interrompono la carriera per infermità gravi, documentate (comma 4 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo).

RATIFICA D.R. 2513 del 30 giugno 2020

A causa dell'emergenza epidemiologica in corso, con il D.M. 12 giugno 2020, n. 216 sono state date indicazioni agli Atenei circa le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato per l'a.a. 2020/2021, da effettuarsi prioritariamente con modalità a distanza e solo in via residuale in presenza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l'adozione di mascherine in tutte le fasi della prova.

Considerata la necessità di emanare entro i primi giorni di luglio 2020 i bandi di ammissione ai corsi a numero programmato (pertanto in epoca precedente a quella delle sedute degli Organi), il decreto che si porta a ratifica (**Allegato n. 3**) è stato adottato in via d'urgenza stante l'esigenza di determinare in tempi brevi l'ammontare del contributo a carico degli studenti per la copertura dei costi per le prove di accesso ai corsi nel caso di loro svolgimento con modalità diversa da quella a distanza.

Poiché il Dipartimento Architettura e Design (DAD) aveva già preso contatti con il *Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso - CISIA* per l'organizzazione e la gestione della prova di ammissione al corso di laurea in Scienze dell'architettura (L-17) con modalità a distanza e che per tale attività CISIA prevede un contributo di partecipazione al test di € 30,00 per ogni studente (con corrispettivo del servizio reso € 12,00 (+ IVA) per ogni contributo riscosso), tale ammontare è stato ritenuto congruo per essere utilizzato come parametro di riferimento per le prove di ammissione a distanza anche di altri corsi di studio, tenuto conto del minore impiego di risorse da parte dell'Ateneo sia sul piano meramente finanziario che su quello del personale coinvolto nelle attività di supporto ai test in presenza.

Per l'a.a. 2020/2021, pertanto, il contributo alle spese per i concorsi di ammissione ai corsi di studio a programmazione nazionale e locale è stato stabilito come segue:

€ 50,00 per i concorsi di ammissione svolti con modalità in presenza;

€ 30,00 per i concorsi di ammissione svolti con differenti modalità da quella in presenza.

Peraltro, la riduzione del contributo di partecipazione agli esami di ammissione a distanza si colloca, unitamente ad altre iniziative, nel quadro delle politiche messe in atto dall'Università di Genova per contenere il disagio economico degli studenti e delle famiglie derivante dal protrarsi dell'emergenza sanitaria.

Con il decreto rettorale in parola è stato altresì stabilito che, fermo restando quanto previsto in via ordinaria dall'art. 18 del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari* per gli altri corsi di studio [sulla base del quale il contributo versato dagli studente per le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato è attribuito, per il 50%, a favore della strutture didattica e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica per servizi agli studenti], l'importo riscosso da CISIA, esclusivamente per il concorso di ammissione al corso

di laurea in Scienze dell'architettura (L-17), pari a € 30,00 per ogni candidato, al netto del corrispettivo del servizio reso per l'importo di € 12,00 (+IVA) per ogni contributo riscosso, è attribuito interamente al DAD, corrispondendo grossomodo al 50% del contributo richiesto agli studenti.

Il rettore chiede all'Assemblea di esprimere parere favorevole in merito alla ratifica del decreto rettorale d'urgenza in parola.

Fa tuttavia presente che il provvedimento non trova applicazione per la procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Richiama, a tal riguardo, il contenuto del Decreto Rettorale n. 2578 del 03/7/2020 (di emanazione del Bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria) con il quale è stato revocato il Decreto Rettorale n. 2566 del 2 luglio 2020, che prevedeva il contributo di € 50,00 anche per tali corsi di studio, in quanto, con Nota Ministeriale del 2 luglio 2020, è stato precisato che l'entità del contributo di iscrizione per l'ammissione a corsi di Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria è unica per tutti gli Atenei ed è pari a € 100,00 per ciascun candidato, secondo quanto determinato dalla CRUI e comunicato al Ministero stesso con nota del 30 giugno 2020.

Determinazione ammontare contributo universitario per Esame di Stato

A causa del protrarsi dello stato di emergenza causato dal COVID-19, l'art. 6 del D.L. 8 aprile /2020, n. 22 *'Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato'* ha autorizzato il Ministero dell'università e della ricerca a definire, per l'anno 2020, l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione professionale.

A tal proposito il MUR con Decreto Ministeriale del 29 aprile 2020, n. 57 *'Modalità di svolgimento prova esami di Stato I sessione 2020'*, in deroga alle disposizioni normative vigenti, ha stabilito che l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, sia costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.

Considerata la riduzione delle prove di abilitazione all'esercizio delle professioni, indette con le OO.MM. di cui sopra, si ritiene di rideterminare il contributo dell'esame di Stato, versato per l'iscrizione alla prima sessione 2020, da € 250,00 a € 200,00.

La riduzione del contributo di abilitazione è applicata anche a coloro che hanno presentato la domanda di ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo prima sessione 2020.

L'Ateneo provvederà d'ufficio a rimborsare la cifra di € 50,00 a tutti coloro che hanno presentato regolare domanda di ammissione all'esame di abilitazione professionale prima sessione 2020.

Per quanto concerne la graduazione della contribuzione studentesca in base all'ISEE-U, si ricorda che tale indicatore è calcolato assumendo quale riferimento la dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente (Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU).

Si propongono i seguenti TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della (DSU) integrale

- dal 1° gennaio 2019 al **31 ottobre 2020** → periodo ordinario
- dal 1° novembre 2019 al **31 dicembre 2020** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00
- dal 1° gennaio 2021 al **20 aprile 2021** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

Ai fini dell'applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U

- dal 27 luglio 2020 al **20 aprile 2021**

Sulla base delle disposizioni della **Legge n. 58 del 28 giugno 2019** sono cambiati i riferimenti temporali dei dati reddituali e patrimoniali da dichiarare. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente.

Pertanto, per le DSU sottoscritte dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, i parametri di riferimento sono i redditi e il patrimonio dell'anno solare 2018, mentre per le DSU sottoscritte dal 1 gennaio 2021 al 20 aprile 2021, i parametri di riferimento sono i redditi e il patrimonio dell'anno solare 2019, salvo modifiche che saranno prontamente comunicate agli studenti da parte degli Uffici.

Si ricorda che, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (come quello che siamo vivendo a causa della crisi epidemiologica), viene data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE CORRENTE, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve pertanto essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo appunto dell'ISEE CORRENTE.

PARTE B)

Nell'**Allegato n. 2** alla presente istruttoria sono evidenziate alcune proposte di modifica al *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari* (artt. 7, 8, 9, 10, 12, 14 e 29):

- all'**art. 7 (Dichiarazione della situazione reddituale)**, **comma 4** sono state inserite precisazioni in relazione alle rettifiche delle attestazioni ISEE-U e della determinazione della eventuale maggiorazione per tardiva produzione del documento reddituale; al **comma 5**, invece, è stata inserita una minima variazione al fine di richiamare le disposizioni normative che sono state emanate in materia di ISEE CORRENTE successivamente al DPCM n. 159/2013, che ne hanno peraltro variato le modalità di calcolo e valenza;
- all'**art. 8 (Contributo Universitario/Tassa regionale – Esoneri totali)** è stata inserita una precisazione alla **lettera h) dell'art. 1**, dedicata agli esoneri totali a favore degli studenti over 65, al fine di chiarire i destinatari del beneficio che, in un'ottica di

incentivazione delle iscrizioni, sono coloro che si iscrivono per la prima volta o coloro che riprendono gli studi dopo un periodo di interruzione; **nell'art. 2**, inoltre, è stata inserita una clausola inerente la possibilità di applicare l'esonero dal versamento della tassa regionale anche a categorie di studenti diverse da quella prevista dalla Legge n. 549/1995 (borsisti), considerato che ALISEO (*Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento*) ha fatto recentemente pervenire delibera del Consiglio Regione Liguria di approvazione di un *Piano Regionale per il diritto allo studio universitario* che esonera dal versamento della tassa regionale anche gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%. L'esonero sarà applicato a partire dall'anno accademico 2020/21 e resterà in vigore fino a diversa comunicazione da parte di ALISEO. L'integrazione è stata volutamente inserita in modo generico, al fine di dare spazio anche a eventuali ulteriori iniziative in materia.

- **all'art. 9 (Contributo Universitario - Esoneri parziali)** è stata inserita una modifica per l'acquisizione dei dati degli aventi titolo alla fruizione dell'esonero nucleo familiare. Anche su input di CeDIA, che ha suggerito la variazione per una più proficua individuazione dei beneficiari, gli studenti interessati dovranno produrre ogni anno accademico l'autocertificazione *online* di possesso dei requisiti previsti, analogamente a quanto previsto per la graduazione della contribuzione studentesca tramite l'autocertificazione dei dati ISEE.

Inoltre, si propone di considerare l'ISEE universitario/parificato quale unico elemento di verifica dell'appartenenza allo stesso nucleo familiare dei richiedenti considerato che, da un lato, tale attestazione rappresenta il documento normativamente previsto per la valutazione della condizione economica ai fini dell'accesso ai benefici non destinati alla generalità degli studenti, e dall'altro in quanto l'apertura alla produzione di documentazione alternativa (es. dichiarazione dei redditi modello 730, ecc.), dalla quale si possa evincere l'appartenenza degli studenti allo stesso nucleo familiare ai fini fiscali, sperimentata in questi ultimi 3 anni accademici, ha comportato rallentamenti nella procedura di controllo e assegnazione del beneficio, non informatizzabile, con un significativo aggravio lavorativo e possibile aumento dei costi, oltre a difficoltà nell'individuazione dei requisiti.

- **Art. 10 (Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova)** si propone di aggiungere un comma all'articolo in parola al fine di prevedere un esonero contributivo a favore dei figli dei dipendenti tecnico amministrativi (compresi i dirigenti come da Statuto), anche al fine di favorire l'incremento delle loro iscrizione presso il nostro Ateneo, valorizzando i nostri percorsi formativi anche in un contesto nel quale può essere difficoltoso, non solo economicamente, mantenere familiari in altre sedi.

L'esonero potrà essere attribuito sulla base degli stessi criteri di merito di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari, e in relazione al valore ISEE-U del nucleo familiare. La quantificazione della percentuale di esonero e le modalità di assegnazione dello stesso, in caso di approvazione, saranno stabilite dagli Organi di governo di Ateneo. Per l'anno acc. 2020/2021 verrà presentata una proposta in seduta.

- **all'art. 12 (Contributo Universitario –Studenti a tempo parziale)** è stata inserita una modifica dettata dall'esigenza di normare il tempo parziale per gli iscritti a corsi di studio che prevedono piani di studio non standard o nei quali vengono variati i CFU di riferimento di taluni insegnamenti. In questa evenienza, è impossibile per lo studente rispettare la numerosità dei crediti prevista dalle due categorie di part-time ordinarie. L'inserimento in deroga dell'iscrizione part-time, precedentemente concessa con decreto rettorale, potrà essere direttamente autorizzata dal docente Coordinatore del corso di studio, che constaterà i presupposti per l'applicazione.

- Inoltre, è stata prevista la possibilità di derogare alle categorie di *part-time* a favore di studenti stranieri che, a seguito di Accordi internazionali, sulla base della particolarità del proprio piano di studio, ottengono riconoscimento di crediti formativi conseguiti all'estero.
- all'**art. 14 (Contributo universitario-Premi di merito)** è stato variato il paragrafo dedicato agli esclusi dalla fruizione del premio di merito "voto massimo" per l'iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico. Nello specifico, non potranno usufruire del beneficio coloro che ai fini dell'erogazione dei premi di merito "voto massimo" siano già stati iscritti a un corso di eguale livello o di livello superiore, anche se rinunciatari.
 - all'**art. 29 (Istanze al Rettore)** è stato inserito un nuovo comma al fine di consentire l'adozione di provvedimenti specifici relativi al versamento del contributo universitario (proroghe termini di scadenza; rateizzazioni; esoneri parziali/totali), non solo agli studenti che dimostrano di aver avuto gravi problemi di salute personale (situazione già normata, oltre che dal comma 1 dell'art. 29 del nostro Regolamento, anche dall'art. 9 del D.Lgs n. 68/2012) ma anche a coloro che presentano istanza al Rettore chiedendo agevolazioni per gravi motivazioni economiche/personali/familiari.

Si evidenzia che, a causa della crisi epidemiologica, tale fattispecie è in continuo aumento e di difficile gestione.

I provvedimenti assunti sono soppesati sulla base delle effettive esigenze dei singoli studenti con la concessione di agevolazioni correlate alla gravità della situazione personale o familiare, debitamente documentata.

Se da un lato tale attività è indispensabile per far fronte alle difficoltà delle famiglie al fine di garantire concretamente il diritto allo studio, soprattutto in questo periodo emergenziale, dall'altro sta comportando un notevole aggravio lavorativo per gli uffici soprattutto nel caso di concessione della rateizzazione, che comporta, non essendo la procedura attualmente informatizzata, la determinazione manuale del piano di rientro e i successivi continui controlli del rispetto delle scadenze per l'eventuale revoca del beneficio qualora il fruitore non adempia nei termini prescritti, con avvio della procedura di recupero del credito. Per una gestione proficua, si proporranno alla Direzione Generale interventi di informatizzazione del processo con una necessaria integrazione del personale addetto.

La proposta prevede che lo studente possa usufruire di tali agevolazioni una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi di gravità eccezionale, debitamente documentati, al fine di tutelare, anche in relazione alla scarsità di risorse a disposizione, i diritti di coloro che non ne hanno ancora beneficiato.

Si evidenzia che, sempre quale intervento a favore degli studenti per fronteggiare la crisi epidemiologica, saranno altresì accolte richieste di rimodulazione della contribuzione dovuta, non solo per l'a.a. 2020/2021, ma anche per il versamento della 3^a rata 2019/2020 (scadenza prorogata al 31 agosto 2020), previa produzione dell'ISEE CORRENTE, attestazione reddituale che rispecchia la reale, contingente, situazione economica del nucleo familiare dello studente in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, come quello che stiamo vivendo.

Il rettore propone al Consiglio di amministrazione di approvare la manovra per l'a.a. 2020/2021 e le variazioni apportate al Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari come in istruttoria.

Il rettore fa presente che le proposte sono state portate a conoscenza dei rappresentanti degli studenti in data 14 luglio 2020.

Il Senato accademico è stato chiamato a esprimere il proprio parere su quanto oggetto della presente istruttoria nella riunione del 21 luglio 2020, le cui risultanze, anche sulla base delle considerazioni espresse dalle Scuole (secondo quanto prescritto dall'art. 19, comma 6, dello Statuto) saranno riportate al Consiglio di amministrazione nel corso di questa seduta.

Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.

Il testo dei sopra citati allegati è riportato nel **Volume B** del presente verbale.

...omissis...

Dopo attento esame, il Consiglio di amministrazione, con voto unanime
 Vista la Legge n. 232/2016;
 Visto il D.Lgs. n. 68/2012;
 Visto il D.M. 26 giugno 2020 n. 234;
 Visto lo Statuto di Ateneo;
 Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti;
 Visto il Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari;
 Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);
 Vista la sopra riportata istruttoria;
 Visti gli Allegati 1, 2 e 3 all'istruttoria;
 Tenuto conto della delibera del Senato accademico in data 21 luglio 2020;
DELIBERA

di APPROVARE:

- la DETERMINAZIONE della contribuzione studentesca e del piano di benefici e incentivi per gli studenti per l'anno accademico 2020/2021, recependo gli emendamenti approvati seduta stante dal Senato accademico nella seduta del 21 luglio 2020;
- le MODIFICHE al Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari;
- la RATIFICA del Decreto Rettorale d'urgenza n. 2513 del 30 giugno 2020.

di CONDIVIDERE l'interpretazione del rettore relativamente all'applicazione dell'art. 10, comma 1, ultimo capoverso del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari, nel senso rappresentato dal rettore.
 Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente esecutive le modifiche apportate al testo regolamentare, le disposizioni dello stesso entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo Web di Ateneo.



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(REP. N. 07/2020)
Riunione del 22 luglio 2020
Volume B

Il verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2020 consta di due parti, Volume A e Volume B.

Nel **Volume A**, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria - comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel **Volume B**, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

118) COMUNICAZIONI

➤ ALLEGATI RIPORTATI NEL VOLUME A

120) MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO NON VINCOLATO

➤ NESSUN ALLEGATO

121) PROPOSTE DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

➤ NESSUN ALLEGATO

122) VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI ALCUNE VOCI DEL BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENE0 2020

➤ ALLEGATI RIPORTATI IN VOLUME A

123) RICHIESTA DA PARTE DI SPES DI RATEIZZAZIONE DI ALCUNI DEBITI VERSO UNIGE

➤ ALLEGATO 1

124) PROGRAMMA D'INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI - ANNO 2020 FINANZIATO DAL MUR CON IL FONDO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E LE GRANDI ATTREZZATURE 2020: AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DEL BUDGET IN CAPO A CEDIA

➤ ALLEGATI

125) POLITICHE PER LA QUALITÀ DELL'ATENE0

➤ ALLEGATO 1

126) CICLO DELLA PERFORMANCE 2020: MONITORAGGIO *IN ITINERE*

➤ ALLEGATI

127) ADESIONE ALLA TRATTATIVA TRA CRUI E ACS PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO TRASFORMATIVO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2023 PER ACCESSO AI PERIODICI ELETTRONICI DEL PACCHETTO "ALL PUBS"

➤ ALLEGATI

128) ADESIONE ALLA TRATTATIVA TRA CRUI E SPRINGER NATURE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO TRASFORMATIVO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2024 PER ACCESSO A PERIODICI ELETTRONICI SU PIATTAFORMA SPRINGERLINK

➤ ALLEGATI

129) VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI RELATIVA AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

➤ NESSUN ALLEGATO

130) RATIFICA DECRETO RETTORALE D'URGENZA: CHIAMATA DI VINCITORE DI PROCEDURA CONCORSUALE

➤ ALLEGATO RIPORTATO NEL VOLUME A

131) RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE: ESAME DELLE PROPOSTE DEI DIPARTIMENTI

➤ ALLEGATI

- 132) **PIANO STRAORDINARIO PER RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ABILITATI: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**
- NESSUN ALLEGATO
- 133) **FINANZIAMENTO DI POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SU UTILI DI RICERCA CERTIFICATI, INCLUSI CONTRATTI CONTO TERZI, RISCOSSI E DISPONIBILI NEL BILANCIO DI ATENEO**
- ALLEGATI
- 134) **PROPOSTA DI MODIFICA DEL CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA**
- ALLEGATI
- 135) **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AD ESAURIMENTO PRESSO GLI ORDINI PROFESSIONALI PER LE CATEGORIE DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONVENZIONATO CON IL SSN PER CUI L'ISCRIZIONE CORRISPONDE AD OBBLIGO FISSATO DALLA LEGGE**
- ALLEGATO RIPORTATO IN VOLUME A
- 136) **AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO SUI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E SULL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019**
- ALLEGATI
- 137) **AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019**
- ALLEGATI
- 138) **RICONOSCIMENTO DEI BUONI PASTO AL PERSONALE TABS NEL PERIODO DI ADIBIZIONE AL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 87, D.L. N. 18/2020 (CURA ITALIA)**
- NESSUN ALLEGATO
- 139) **AGGIORNAMENTO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022" E RELATIVO "ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020" DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.**
- ALLEGATO 1
- 140) **RATIFICA D.R. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO "PC PORTATILI E TABLET 4"**
- ALLEGATO RIPORTATO NEL VOLUME A
- 141) **CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO DI SIMULAZIONE E FORMAZIONE AVANZATA (SIMAV): EMENDAMENTI ALLE NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO**
- ALLEGATI
- 142) **SOPPRESSIONE DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER LO STUDIO DEI MECCANISMI MOLECOLARI DI COMUNICAZIONE TRA CELLULE: DALLA RICERCA DI BASE ALLA CLINICA (CENTRE OF EXCELLENCE FOR BIOMEDICAL RESEARCH - CEBR)**
- ALLEGATI
- 143) **RATIFICA DECRETO RETTORALE D'URGENZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE – E.F. 2019 – ACCORDO DI PROGETTO 2019/01 DAL TITOLO "GAPPI – GUIDA SEMI-AUTONOMA PIATTAFORMA-PAYLOAD INDIPENDENTE"**
- ALLEGATO RIPORTATO NEL VOLUME A

- 144) **BANDO “SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I SISTEMI REGIONALI” – COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO BLUE-LAB NET**
- ALLEGATI
- 145) **ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN DAVAGNA (GE), VIA CALVARI 20 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA**
- ALLEGATO 1
- 146) **CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN GENOVA PIAZZA DELLA NUNZIATA N. 4R/5R – SFRATTO PER MOROSITÀ E CONTESTUALE RECUPERO CREDITO PER FITTI SCADUTI E NON PAGATI – POSSIBILE DEFINIZIONE BONARIA DELLA VERTENZA**
- ALLEGATI
- 147) **MODIFICHE ALLO SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA FONDAZIONE ITS ARTEMISIA GIÀ APPROVATO NELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DI GIUGNO 2020**
- ALLEGATI
- 148) **CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2020/2021, CON INTERVENTI EX ART. 236 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 E D.M. 26 GIUGNO 2020 N. 234. RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2513 DEL 30 GIUGNO 2020. B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI**
- ALLEGATI
- 149) **RATIFICA D.R. N. 2594 DEL 6/07/2020 RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA POR FSE LIGURIA 2014-2020 DI CUI ALLA DGR N. 422/2018 DEL 13/06/2018 – SCORRIMENTO GRADUATORIA**
- ALLEGATI RIPORTATI NEL VOLUME A
- 150) **CONVENZIONI E ACCORDI:**
- 150A) ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA **PHILOSOPHY OF HEALTH AND DISEASE (PHILHEAD)** - SEDE AMMINISTRATIVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA PER L’ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PADOVA
 - ALLEGATI
 - 150B) RINNOVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E L’INAIL DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
 - ALLEGATO A
 - 150C) PROPOSTA DI RINNOVO CONVENZIONE CON “FONDAZIONE RUI”
 - ALLEGATO 1
 - 150D) DOTTORATO DI RICERCA: APPROVAZIONE CONVENZIONE
 - ALLEGATO 1
 - 150E) CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DI GENOVA E UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER LA CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA DELL’ITALIANO A STRANIERI DITALS
 - ALLEGATO 1

- 148) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2020/2021, CON INTERVENTI EX ART. 236 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 E D.M. 26 GIUGNO 2020 N. 234. RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2513 DEL 30 GIUGNO 2020. B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI

➤ ALLEGATI

**Contribuzione studentesca e benefici universitari
A.A. 2020/21****IMPORTI e SCADENZE per il versamento della contribuzione studentesca**

➤ **Studenti che si iscrivono ai Corsi di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)**

1^ RATA**scadenza → 30 settembre 2020**

La 1^ rata comprende le seguenti voci:	importi a.a. 2020/21	
imposta di bollo	€	16,00
tassa regionale (*)	€	120,00
TOTALE 1^ rata	€	136,00

(*) La **tassa regionale** è commisurata all'*ISEE per il diritto allo studio Universitario* (ISEE-U). In base alle disposizioni dell'art. 5 del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari* (nel seguito "Regolamento"), concordate con l'*Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento* al fine di una riduzione delle pratiche di rimborso, al momento dell'iscrizione lo studente versa la **tassa regionale** nell'importo minimo previsto di € 120,00. Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U (tramite autocertificazione online da parte dello studente), l'importo della **tassa** è ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito è ricompreso tra le voci pagabili di default con la 2^ rata della contribuzione studentesca. Qualora la 2^ rata sia pari a zero, il conguaglio dovrà essere comunque versato entro i termini di scadenza della 2^ rata.

Qualora lo studente non produca attestazione ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato in base all'importo massimo previsto di **tassa regionale** (ad oggi € 160).

Gli importi della **tassa regionale**, corrispondenti alla fascia reddituale di appartenenza dello studente, sono reperibili sul sito web di ALISEO (<https://www.aliseo.liguria.it/>).

Sono esonerati dal versamento della **tassa regionale** gli studenti che ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 8.2 del Regolamento di Ateneo.

2^ RATA**scadenza → 2 dicembre 2020**

La seconda rata è costituita da una quota pari alla metà del **Contributo Universitario**.

Come già indicato, è ricompresa nella 2^ rata anche l'eventuale quota a conguaglio della **tassa regionale**.

La 3^a rata è costituita dalla quota a conguaglio del Contributo Universitario.

Il **Contributo Universitario** è calcolato, per ciascuno studente, sulla base di funzioni matematiche crescenti e diversificate a seconda della fascia di reddito ISEE-U, entro un valore minimo e massimo dipendente dalla capacità contributiva dello studente, in base alla condizione economica del proprio nucleo familiare, e dalla classe contributiva a cui afferisce il corso di laurea, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

INDICATORE ISEE-U	1° CLASSE contributiva - Importi			2° CLASSE contributiva - Importi		
	GRUPPI CONTRIBUTIVI			GRUPPI CONTRIBUTIVI		
	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
Da € 0,00 a € 13.000	€ 0	€ 200	€ 450	€ 0	€ 200	€ 450
Da € 13.000 a € 24.000		da € 200 a € 940	da € 450 a € 940		da € 200 a € 1020	da € 450 a € 1020
da € 24.000 a € 30.000	da € 0 a € 940			da € 0 a € 1020		
da € 30.000 a € 65.000	da € 940 a € 2400			da € 1020 a € 2650		
da € 65.000 a € 100.000	da € 2400 a € 2750			da € 2650 a € 3000		
oltre € 100.000 ovvero in assenza di ISEE-U	€ 2750			€ 3000		

Legenda:

1^a Classe contributiva - Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

2^a Classe contributiva - Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

Gruppo 1: studenti appartenenti a una delle seguenti categorie

- Studenti iscritti al primo anno accademico;
- Studenti iscritti ad anni successivi al primo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Gruppo 2: studenti iscritti all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Gruppo 3: studenti iscritti ad anni successivi al primo e che:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico non hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo non hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Per gli studenti rientranti nei Gruppi 1 e 2, l'ammontare del *contributo universitario* è calcolato a partire dalle modalità previste per il Gruppo 3 e successivamente adeguato alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento **come revisionate per l'a.a. 2020/21 sulla base degli interventi assunti dall'Ateneo in applicazione del D.M. 234/2020.**

Per gli studenti del Gruppo 3, l'ammontare iniziale del *contributo universitario* varia linearmente in funzione dell'ISEE-U posseduto, tra gli importi minimi e massimi previsti nelle diverse fasce di reddito. L'ammontare finale è in seguito determinato tenendo conto degli eventuali esoneri e/o premi a cui ha diritto lo studente.

Isritti fuori corso (art. 11 Regolamento)

Per gli studenti iscritti fino alla 3^a volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà calcolato con le modalità ordinarie.

Per gli iscritti dalla 4^a volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà maggiorato del 30 %, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.3, lettera d) del Regolamento.

Isritti a tempo parziale (art. 12 Regolamento)

1 ^a categoria piano di studi fino a 15 crediti	→ il <i>contributo universitario</i> è pari al 25% dell'importo ordinario
2 ^a categoria piano di studi fino a 30 crediti	→ il <i>contributo universitario</i> è pari al 50% dell'importo ordinario

Lo studente può simulare il calcolo del Contributo Universitario alla pagina web:
<https://servizionline.unige.it/studenti/calcolatetestudenti/>.

TARDIVO VERSAMENTO

In caso di tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca, lo studente è tenuto al versamento di una maggiorazione rapportata ai giorni di ritardo.

Maggiorazione per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca	€ 20,00 per ritardi da 1 a 10 giorni
	€ 52,00 per ritardi oltre i 10 giorni

Il versamento tardivo della 1^a rata comporta, inoltre, una maggiorazione della tassa regionale, stabilita da ALISEO.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Il versamento delle rate della contribuzione studentesca deve essere effettuato con le modalità indicate alla pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ateneo ha aderito al sistema di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni "pagoPA", realizzato da AgID "Agenzia per l'Italia Digitale" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'Art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

In ottemperanza a disposizioni legislative inerenti l'utilizzo di tale piattaforma di pagamento digitale (da ultimo, Legge 28 febbraio 2020, n. 8), a partire dal 1° luglio 2020 i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) avranno l'obbligo di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni utilizzando esclusivamente la piattaforma pagoPA. Conseguentemente, **non** sarà più possibile pagare *online* con carta di credito mediante POS virtuale KeyClient. La modalità di versamento con carta di credito resterà disponibile esclusivamente attraverso il "**modello 1**" del servizio pagoPA.

Per l'accesso, lo studente deve essere in possesso delle **credenziali personali UniGE-PASS**. In caso di smarrimento, una nuova password può essere richiesta direttamente online tramite il servizio di recupero della password UniGE-PASS: <https://unigepass.unige.it/recupero.php>.

Per procedere con il pagamento online, lo studente deve avere un **indirizzo e-mail** registrato sui Servizi Online dell'Università. Per registrare un nuovo indirizzo e-mail, lo studente può accedere alla pagina <https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php>.

➤ **Studenti che si iscrivono, a vario titolo, a singole attività formative (singoli insegnamenti) (artt. 15 e 16 del Regolamento).**

Coloro che, **non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo**, si iscrivono a singoli insegnamenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singole attività formative") e di un contributo di € 50,00 moltiplicato per il numero di CFU assegnato al singolo insegnamento.

Per i laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario.

Gli studenti **iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** possono inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi.

Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, gli studenti possono inserire ulteriori 6 CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori crediti, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario.

Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

➤ **Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "Carriera Ponte") – (Art. 17 del Regolamento)**

Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'Università deve stabilire, in base all'art. 6 del D.M. 270/2004, criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale dello studente verificata con modalità definite nel regolamento didattico.

Per tutte le attività formative richieste è dovuta, al momento dell'iscrizione, l'imposta di bollo e un importo equivalente alla **2^a rata della contribuzione studentesca** prevista per il corso di laurea magistrale a cui lo studente intende iscriversi (pari alla metà del contributo universitario graduato in base all'ISEE-U eventualmente acquisito e rapportato al numero di CFU inseriti nel piano di studi).

Qualora lo studente **non riesca** ad acquisire i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il **31 marzo** successivo all'iscrizione alla "carriera ponte" (o entro il diverso termine stabilito dalle strutture didattiche), sarà tenuto al versamento della **3^a rata della contribuzione studentesca**, pari al **conguaglio del contributo universitario** calcolato con le stesse modalità e importi delle iscrizioni a tempo parziale, graduato in base all'ISEE-U eventualmente acquisito, assumendo come riferimento la classe contributiva a cui afferisce il corso di laurea magistrale a cui lo studente intende iscriversi. Se i CFU della "carriera ponte" sono **superiori a 30**, lo studente sarà tenuto al versamento del contributo universitario per l'importo previsto per l'iscrizione a tempo pieno.

➤ **Iscrizioni a Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca**

Gli studenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) e della tassa regionale (graduata in base all'ISEE-U – importo max € 160,00) entro le scadenze indicate alle seguenti pagine web:

- <https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/>;
- <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>.

Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di Specializzazione sono, inoltre, tenuti al versamento annuale di un contributo universitario da versare in due rate:

- 1^a rata, pari a € 450,00;
- 2^a rata stabilita dal Consiglio della competente struttura didattica.

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalideria pari o superiore al sessantasei per cento, sono **esonerate** dal versamento del contributo annuale.

➤ **Iscrizione ai Master universitari di 1° e 2° livello**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del *Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello*:

"1. Ai partecipanti al corso è richiesto il versamento di una **tassa di iscrizione** e di un **contributo**.

omissis

3. L'ammontare della **tassa** è pari a quello stabilito annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo".

<https://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/>

Poiché la tassa di iscrizione, stabilita dallo Stato, è stata eliminata in seguito all'emanazione della Legge n. 232/2016, che ha abrogato l'art. 2 del D.P.R. 306/1997, si propone che i partecipanti versino:

- imposta di bollo (€ 16,00);
- **contributo universitario fisso** di € 250,00 da introitare a bilancio per la copertura dei costi per il servizi amministrativi e il personale;
- **contributo stabilito dalla struttura didattica** proponente.

Per quanto riguarda la contribuzione, l'importo di € 5,00 rappresenta la misura minima da versare nonché per eventuali rimborsi. Al di sotto di tale soglia non sono più dovuti versamenti, né effettuati rimborsi.

ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI STUDENTI

<p>Contributo per attività sportive a favore del CUS Genova (Centro Universitario Sportivo). E' ricompreso nel contributo universitario onnicomprensivo.</p>	<p style="text-align: center;">€ 3,00</p>
<p>Contributo di trasferimento</p>	<p style="text-align: center;">€ 200,00</p>
<p>Contributo per la ricognizione della carriera pregressa</p>	<p>€ 200,00 nel caso di interruzione per <u>un solo anno accademico</u>;</p> <p>€ 100,00 per ogni anno accademico di interruzione <u>successivo al primo e fino all'ottavo</u>;</p> <p>€ 900,00 nel caso di interruzioni <u>oltre otto</u> anni accademici.</p> <p>In caso di ricognizione, lo studente è tenuto a sanare la propria posizione contributiva pregressa, tramite il versamento di eventuali tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione precedenti.</p>
<p>Contributo per iscrizione a seguito di decadenza presso altro Ateneo Per gli studenti che si iscrivono presso questa Università sulla base di carriere svolte e dichiarate decadute presso altri Atenei, è previsto, oltre alle tasse e ai contributi relativi all'anno di iscrizione, un contributo aggiuntivo</p>	<p style="text-align: center;">€ 500,00</p>
<p>Contributo "studio del caso" (Valutazione di carriera pregressa per il conseguimento o riconoscimento di un titolo accademico)</p>	<p style="text-align: center;">€ 100,00</p>
<p>Contributo alle spese per le prove di selezione numero programmato</p>	<p>€ 100,00 per i concorsi di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria; € 50,00 per gli altri concorsi di ammissione svolti con modalità in presenza; € 30,00 per gli altri concorsi di ammissione <u>svolti con differenti modalità da quella in presenza.</u></p>
<p>Contributo alle spese per le prove di verifica per l'iscrizione ai corsi ad accesso libero (ex D.M. 270/2004)</p>	<p style="text-align: center;">€ 30,00</p>
<p>Contributo alle spese per le prove di selezione relative ai corsi <i>post-lauream</i></p>	<p style="text-align: center;">€ 50,00</p>
<p>Contributo per le attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del</p>	<p>Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo universitario proporzionale rispetto al percorso</p>

pregresso ordinamento	690 compensativo da intraprendere: <ul style="list-style-type: none"> • percorso compensativo di 60 CFU = € 2700,00 • percorso compensativo di 90 CFU = € 3800,00 • percorso compensativo di 120 CFU = € 4900,00
Contributo di equipollenza	€ 500,00 (di cui € 100,00 a titolo di "studio del caso")
Contributo duplicato diploma laurea	€ 70,00
Contributo duplicato badge	€ 15,00 per 1^ e 2^ richiesta € 30,00 per richieste successive alla 2^
Contributo Esami di laurea Professioni sanitarie	€ 250,00
Contributo Esami di Stato	€ 200,00 € 100,00 (per prove integrative ai fini iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto n. 63/2016)
Maggiorazione per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca	€ 20,00 per ritardi da 1 a 10 giorni € 52,00 per ritardi oltre i 10 giorni
Maggiorazione per ritardata consegna della richiesta di partecipazione agli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione (oltre i termini fissati dall'Ordinanza Ministeriale).	€ 52,00
Recupero spese postali per spedizione agli studenti di documenti inerenti la carriera universitaria (es. diploma di laurea, certificati, ...) + diritti di segreteria.	€ 15,00

Contributo Universitario-ESONERI PARZIALI O TOTALI (artt. 8 e 9 Regolamento)

ESONERI TOTALI (art.8 Regolamento)

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento (art.1, commi 255 e 256 L.232/2016)	100% 2^ e 3^ rata
Esonero per studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale (ALISEO)	100% 2^ e 3^ rata (tali studenti sono esonerati anche dal versamento della tassa regionale)

Esonero per studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti stranieri beneficiari di borse di studio annuali del Governo italiano	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti costretti ad interrompere gli studi per infermità gravi	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova (convenzione con Prap del 06/04/2016)	100% 2 ^a e 3 ^a rata L'Ateneo provvederà, inoltre, alla copertura dei costi relativi al versamento dell'imposta di bollo
Esonero per studenti con più di 65 anni di età che si iscrivano per la prima volta a tempo pieno o che riprendano gli studi con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento). Per l'a.a. 2020/21, l'esonero è rinnovato anche a chi ne aveva usufruito nel 2019/20.	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà .	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per personale T/A dell'Università di Genova che si iscriva a un primo anno o riprenda gli studi dopo un periodo di interruzione con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento)	50% contributo di ricognizione (eventuale) 100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per personale T/A dell'Università di Genova che si iscriva a un anno successivo al primo	100% 2 ^a e 3 ^a rata, condizionato al merito scolastico: - Per Iscritti al 2° anno → aver conseguito 10 CFU entro la data del 31/12 del primo anno; - Per Iscritti ad anni successivi al 2° → aver conseguito 25 CFU entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente. Nel caso di iscrizione <u>a tempo parziale</u> , il numero di crediti formativi di cui al precedente punto è ridotto a: - <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti al secondo anno

	<p>accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti; - <u>12 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti.
--	--

La fruizione dell'esonero totale esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.

ESONERI PARZIALI (art. 9 Regolamento)

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e 65%	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti stranieri provenienti da "paesi in via di sviluppo"	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare , iscritti contemporaneamente per l'anno accademico corrente a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale	30% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti iscritti all'anno accademico corrente quali fuori corso del previgente ordinamento o oltre la durata normale del nuovo ordinamento in debito , alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea .	50% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti iscritti all'anno accademico corrente che si classificano nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale , riconosciuti dall'Università di Genova.	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo "UniGE per i Campioni" , che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica.	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per i figli del personale T/A dell'Università di Genova che si iscrivano a un primo anno o ad anni successivi al primo a corsi di studio di 1° o 2° livello	% 3^a rata (da definire in seduta)

Premi di merito

Premio per studenti che si iscrivono per la prima volta all'Università, a tempo pieno, al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei	Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3 ^a rata contribuzione studentesca
--	---

voti (art. 14.1 lettera c) Regolamento)	693
Premio di merito (art. 14.1 lettera c) Regolamento) – iscritti a tempo pieno ad anni di corso successivi al primo entro la durata normale del corso	1° classe di merito Riduzione quota fissa di € 400,00 della 3^ rata contribuzione studentesca 2° classe di merito Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3^ rata contribuzione studentesca Nel caso in cui la 3^ rata non presenti la dovuta capienza, la differenza sarà rimborsata allo studente, fatta salva l'applicazione delle modalità relative al "conto corrente virtuale dello studente" di cui all'art. 23 del Regolamento.

ATTESTAZIONE ISEE-UNIVERSITA': SCADENZE E INDENNITA' DI MORA

Per ottenere l'ISEE-U occorre presentare all'INPS o al CAF la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale**. L'attestazione ISEE-U è rilasciata dopo circa 10 giorni lavorativi.

Sono considerate valide, ai fini della graduazione contributiva, esclusivamente le **attestazioni ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** rilasciate a favore degli studenti interessati.

Il valore ISEE-U è calcolato assumendo quale riferimento la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

Sulla base delle disposizioni della Legge n. 58 del 28/6/2019, i dati reddituali e patrimoniali da dichiarare sono quelli riferibili al secondo anno solare antecedente la presentazione della DSU.

I dati ISEE-U devono essere **autocertificati online** alla pagina web <https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu>, secondo le modalità reperibili alla pagina web <http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/>.

Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a **consultare il sistema informativo INPS** e ad **acquisire il valore ISEE-U**.

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale

- dal 1° gennaio 2020 al **31 ottobre 2020** → periodo ordinario
- dal 1° novembre 2020 al **31 dicembre 2020** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00
- dal 1° gennaio 2021 al **20 aprile 2021** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

Ai fini dell'applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U

- dal 27 luglio 2020 al **20 aprile 2021**

Il contributo universitario e la tassa regionale saranno commisurati all'ISEE-U non appena **acquisito il valore dal sistema informativo dell'INPS.**

Oltre la data del 20 aprile 2021, in caso di ⁶⁹⁴ mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali sarà dovuto l'importo massimo del contributo universitario e della tassa regionale.

La sottoscrizione della DSU senza la relativa autocertificazione online all'Università non consente la riduzione del contributo universitario e della tassa regionale.

Gli eventuali importi a credito del contributo universitario saranno portati in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta o rimborsati su istanza, secondo le disposizioni sul conto corrente virtuale dello studente di cui all'art. 23 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari.

Il servizio di autocertificazione online è accessibile agli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione (versamento 1^a rata contribuzione studentesca).

Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dell'attestazione ISEE-U, dei dati autocertificati e l'avvenuta acquisizione degli stessi da parte dell'Università.

Nel caso in cui la DSU attestata dall'INPS riporti degli errori, imprecisioni o omissioni è possibile procedere alla rettifica della stessa rivolgendosi agli enti che hanno prestato l'assistenza fiscale **entro e non oltre lo scadere del termine deliberato**.

Per le rettifiche di dati precedentemente autocertificati dallo studente, si terrà conto, al fine della determinazione dell'indennità di mora, della data di sottoscrizione della DSU rettificata.

DEROGHE

Sono previste deroghe ai termini di produzione dell'attestazione reddituale e al pagamento dell'eventuale indennità di mora per gli studenti:

- che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova;
- che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;
- che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U;
- che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con "ricognizione";
- che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno;
- a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio.

Si quali saranno tenuti a sottoscrivere la "DSU integrale" entro **30 giorni** dall'avvenuta iscrizione e ad autocertificare online il valore ISEE-U entro la scadenza deliberata dagli Organi di Governo di Ateneo.

Nel caso in cui la procedura automatizzata generi una "mora-ISEE-U" non dovuta, lo studente è tenuto a inviare una segnalazione all'indirizzo di posta elettronica iseeu@segreteria.unige.it.

In caso d'iscrizione oltre la scadenza per l'autocertificazione online, lo studente è tenuto a inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica iseeu@segreteria.unige.it l'attestazione ISEE-U.

Il mancato rispetto delle predette scadenze comporterà l'applicazione delle indennità di mora deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

ISEE-U parificato

I termini di cui sopra si intendono validi anche per la sottoscrizione dell'ISEE-U parificato, da parte di:

- studenti stranieri non residenti in Italia;
- studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero;
- studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE;

per i quali, a causa di una lacuna applicativa dell'attuale normativa, non è ad oggi possibile il rilascio dell'ISEE-U ordinario.

L'ISEE-U PARIFICATO **non deve** essere autocertificato online dallo studente ma prodotto con le modalità indicate alla pagina web <https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/>.

SA_2020 07 21_Determinazione contribuzione studentesca_2020-21_(All.1)_17 luglio 2020

Versione a.a. 2019/20	Proposte di modifica - decorrenza a.a. 2020/21
<p>REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017 Emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017 – Modificato con: Decreto Rettorale n. 4675 del 28/11/2017; Decreto Rettorale n. 3734 del 6/8/2018; Decreto Rettorale n. 2778 del 5/7/2019</p>	<p>REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017 Emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017 – Modificato con: Decreto Rettorale n. 4675 del 28/11/2017; Decreto Rettorale n. 3734 del 6/8/2018; Decreto Rettorale n. 2778 del 5/7/2019</p>
<p>Indice PARTE I – Premesse Ambito di applicazione</p> <p>PARTE II – Contribuzione studentesca Sezione I -Corsi di laurea Art. 1 – Contribuzione studentesca Art. 2 – Imposta di bollo Art. 3 – Tassa Regionale Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario Art. 7 – Dichiarazione della situazione reddituale Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa Regionale – Esoneri totali Art. 9 – Contributo Universitario – Esoneri parziali Art. 10 – Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell’Università di Genova Art. 11 – Contributo Universitario – Studenti fuori corso Art. 12 – Contributo Universitario – Studenti a tempo parziale Art. 13 – Contributo Universitario –Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione Art. 14 – Contributo Universitario –Premi di merito</p>	<p>Idem</p>
<p>Sezione II – Iscrizione a singoli insegnamenti Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti –Studenti non iscritti a corsi di studio dell’Ateneo Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell’Ateneo Art. 17 – Iscrizione a singole attività formative finalizzate all’ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. “CARRIERA PONTE”)</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall’iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione V – Rimborsi Art. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani –Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014) Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione VI – Rinuncia –Trasferimenti Art. 24 – Rinuncia Art. 25 – Trasferimenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione VII – Controlli Art. 26 – Elusione contributiva</p>	<p>idem</p>

<p>PARTE III – Altri benefici a favore degli studenti Art. 27 – Associazioni studentesche – Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti – Attività formative autogestite da parte degli studenti – Borse e Premi di Studio/Laurea</p>	idem
<p>PARTE IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie Art. 28 – Modifiche e integrazioni Art. 29 – Istanze al Rettore Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri Art. 31 – Informativa Art. 32 – Disposizioni transitorie e rinvio</p>	idem
<p>PARTE I – Premesse</p> <p>1. Il <i>Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari</i> (nel seguito: "Regolamento") dell'Università degli Studi di Genova (nel seguito: "Università"), adottato ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dello <i>Statuto di Ateneo</i> e del <i>Regolamento di Ateneo per gli studenti</i>, disciplina la contribuzione studentesca, i criteri per l'attribuzione di esoneri totali/parziali, l'applicazione di incentivi e benefici a favore degli studenti.</p> <p>2. Gli importi della contribuzione e degli esoneri, le modalità di attribuzione dei benefici e le scadenze sono deliberati per ogni anno accademico dagli Organi di Governo dell'Ateneo e reperibili alla pagina web dedicata.</p> <p>3. Le disposizioni del Regolamento si applicano agli studenti iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tempo pieno o parziale ai corsi di studio di 1° livello (Lauree Triennali), di 2° livello (Lauree Specialistiche/Magistrali), Lauree Magistrali a Ciclo Unico, di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04, e ai corsi di laurea del previgente ordinamento (nel seguito tutti denominati: "Corsi di laurea"); • ai singoli insegnamenti di cui alla Parte II-Sezione II del Regolamento. <p>4. Gli studenti sono tenuti a conoscere e osservare la disciplina contenuta nel presente Regolamento.</p> <p>5. Per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento, ai Corsi di Formazione e per i laureati iscritti alle sessioni degli Esami di Stato, si rimanda alle specifiche disposizioni, reperibili alla pagina web dedicata, salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del presente Regolamento.</p>	idem
<p>PARTE II – Contribuzione studentesca</p> <p>SEZIONE I - Corsi di laurea Art. 1 – Contribuzione studentesca 1. Gli studenti, per seguire il corso di studi e compiere atti di carriera, devono essere in regola con il versamento, entro le scadenze prescritte, della contribuzione studentesca, costituita da: - imposta di bollo; - tassa regionale; - contributo universitario onnicomprensivo annuale⁽¹⁾.</p>	idem
<p>Art. 2 – Imposta di bollo 1. L'ammontare dell'imposta di bollo è determinato e aggiornato con disposizioni normative assunte a livello nazionale⁽²⁾.</p>	idem

<p>Art. 3 –Tassa regionale 1.La tassa è determinata con legge della Regione Liguria. 2.Gli importi correnti della tassa sono pubblicati alla pagina web dell'ente regionale competente in materia di diritto allo studio (nel seguito "agenzia regionale").</p>	idem
<p>Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo 1.Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'Università mediante il versamento di un contributo onnicomprensivo annuale (nel seguito: "Contributo Universitario"). 2.L'importo del Contributo Universitario è deliberato, per ogni anno accademico, dagli Organi di Governo di Ateneo, tenuto anche conto dell'indicatore ISTAT. 3.Per ogni studente in regola con il pagamento del Contributo Universitario, l'Università versa una quota fissa dello stesso al CUS Genova (Centro Universitario Sportivo).</p>	idem
<p>Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca 1.Gli studenti versano la contribuzione studentesca di cui all'art. 1 in 3 rate. 2.La 1^a rata è costituita dall'importo dell'<i>imposta di bollo</i> vigente e della <i>tassa regionale</i> ed è dovuta da tutti gli studenti che intendano seguire un corso di studi dell'Università, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli del Regolamento. La <i>tassa regionale</i> è graduabile in base all'<i>Indicatore della Situazione Economica Equivalente</i> per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ⁽³⁾ (nel seguito: "ISEE-U"). Al momento del versamento della 1^a rata, la procedura di pagamento <i>online</i> propone, in via provvisoria, l'importo minimo previsto per la tassa regionale. Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U per l'anno accademico corrente (tramite autocertificazione online da parte dello studente iscritto, con le modalità di cui al successivo art.7), l'importo della tassa regionale è definitivamente ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito dovrà essere saldato entro la successiva scadenza di rata. Qualora lo studente non autocertifichi i dati ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato sulla base dell'importo massimo previsto di tassa regionale. I conguagli a credito saranno rimborsati dall'agenzia regionale. 3.La 2^a e la 3^a rata corrispondono all'ammontare del Contributo Universitario. Il contributo è differenziato a seconda del corso di laurea prescelto dallo studente e commisurato al valore ISEE-U acquisito. Può essere ridotto per esoneri, premi o in caso di iscrizione a tempo parziale, oppure maggiorato qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo all'art. 11, comma 1. La 2^a rata è costituita da una quota del Contributo Universitario, deliberata per ogni anno accademico quale acconto dell'importo complessivamente dovuto. La 3^a rata è costituita dall'importo a conguaglio. I conguagli a favore dello studente saranno accreditati sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23. 4.I pagamenti devono essere effettuati con modalità online, entro le scadenze e per gli importi deliberati. 5. Il mancato versamento della contribuzione studentesca entro i termini prescritti comporta il blocco della carriera dello studente⁽⁴⁾ oltre che l'applicazione di una maggiorazione del contributo commisurata ai giorni di ritardo, fino al raggiungimento di un importo massimo stabilito.</p>	idem

<p>Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario</p> <p>1. Per il calcolo del Contributo Universitario, i corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) sono collocati in 2 Classi Contributive:</p> <p>Classe 1- Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.</p> <p>Classe 2- Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.</p> <p>I corsi sono raggruppati nelle diverse aree in funzione della classe di appartenenza e in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49.</p> <p>La corrispondenza tra le classi di laurea e le aree è riportata nell'allegata Tabella 1.</p> <p>2. Fatti salvi i vincoli di cui al successivo comma 3, gli esoneri totali o parziali (artt. 8 e 9) e i premi per merito (art. 14), il Contributo Universitario varia linearmente tra importi minimi e massimi di contribuzione in funzione del valore ISEE-U dello studente e della classe contributiva di appartenenza del corso di studi.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 232/2016, l'Università si attiene ai seguenti vincoli nella determinazione del Contributo Universitario:</p> <p>a. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 255):</p> <ul style="list-style-type: none"> - appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro; - sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. <p>b. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno al primo anno accademico il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro (L.232/2016, art.1, comma 256).</p> <p>c. Il Contributo Universitario è contenuto entro il 7 per cento della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 257):</p> <ul style="list-style-type: none"> - appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro; - sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. <p>d. Il Contributo Universitario non supererà l'ammontare determinato ai sensi dei commi 255 e 257, della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro, per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 258):</p> <ul style="list-style-type: none"> - appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 0 euro e 30.000 euro; - sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata 	idem
--	------

<p>normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia iscritti dal 2° anno fuori corso); -hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.</p>	
<p>Art. 7 –Dichiarazione della situazione reddituale 1.Per beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti alla condizione economica del proprio nucleo familiare, gli studenti, compresi i laureandi e gli iscritti ai singoli insegnamenti finalizzati alla c.d. “carriera ponte” di cui al successivo art. 17, devono dichiarare all’Università, per ogni anno accademico, i dati reddituali di cui all’attestazione ISEE-U, rilasciata dall’INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati⁽³⁾.</p> <p>2.I dati dell’attestazione ISEE-U devono essere autocertificati all’Università con modalità online entro le scadenze deliberate per ogni anno accademico. Con tale autocertificazione lo studente autorizza l’Università a consultare il sistema informativo INPS e ad acquisire il valore ISEE-U. Per gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero e per altre categorie di iscritti che intendono beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti al proprio reddito ma non possono ottenere l’attestazione ISEE-U, sono previste modalità specifiche, reperibili alla pagina web dedicata. E’ deliberata annualmente una maggiorazione a carico dello studente per il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo del comma corrente, da versarsi entro la scadenza della 3^a rata della contribuzione studentesca Nel caso in cui la 3^a rata risulti pari a zero, la mora dovrà comunque essere versata entro l’anzidetto termine di scadenza.</p> <p>3.Sono previste deroghe ai termini di produzione dell’ISEE-U e al pagamento della maggiorazione di cui al comma precedente per gli studenti: a)che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova; b)che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo; c)che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l’accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell’ISEE-U; d)che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con “ricognizione”; e)che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno; f)a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall’agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio.</p> <p>4.Lo studente può rettificare l’autocertificazione presentata entro e non oltre lo scadere del termine deliberato.</p> <p>5.Qualora si verifichino le ipotesi di cui all’art. 9 del DPCM 159/2013, lo studente può presentare, non oltre la scadenza deliberata, un’attestazione ISEE corrente in corso di validità.</p>	<p>Art. 7 –Dichiarazione della situazione reddituale 1.Per beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti alla condizione economica del proprio nucleo familiare, gli studenti iscritti all’anno accademico corrente, compresi i laureandi e gli iscritti ai singoli insegnamenti finalizzati alla c.d. “carriera ponte” di cui al successivo art. 17, devono dichiarare all’Università, per ogni anno accademico, i dati reddituali di cui all’attestazione ISEE-U, rilasciata dall’INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati⁽³⁾. a seguito di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).</p> <p>2.I dati dell’attestazione ISEE-U devono essere autocertificati all’Università con modalità online entro le scadenze deliberate per ogni anno accademico. Con tale autocertificazione lo studente autorizza l’Università a consultare il sistema informativo INPS e ad acquisire il valore ISEE-U. Per gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero e per altre categorie di iscritti che intendono beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti al proprio reddito ma non possono ottenere l’attestazione ISEE-U, sono previste modalità specifiche, reperibili alla pagina web dedicata. E’ deliberata annualmente una maggiorazione a carico dello studente per il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo del comma corrente, da versarsi entro la scadenza della 3^a rata della contribuzione studentesca Nel caso in cui la 3^a rata risulti pari a zero, la mora dovrà comunque essere versata entro l’anzidetto termine di scadenza.</p> <p>3.Sono previste deroghe ai termini di produzione dell’ISEE-U e al pagamento della maggiorazione di cui al comma precedente per gli studenti: a)che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova; b)che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo; c)che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l’accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell’ISEE-U; d)che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con “ricognizione”; e)che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno; f)a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall’agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio.</p> <p>4.Nel caso in cui siano riscontrati errori, imprecisioni od omissioni nella DSU, lo studente può rettificare l’autocertificazione la dichiarazione già presentata entro e non oltre lo scadere del termine deliberato. Al fine della determinazione della maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, si terrà conto della data di sottoscrizione della DSU rettificata.</p> <p>5.Qualora si verifichino le ipotesi di cui all’art. 9 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., lo studente può presentare, non oltre la scadenza deliberata, un’attestazione ISEE corrente in corso di validità.</p>

<p>6.L'importo della tassa regionale e del Contributo Universitario sono ricalcolati dall'Università sulla base del valore ISEE-U acquisito. I conguagli sono contabilizzati sulle successive rate in scadenza.</p> <p>In caso di conguaglio del Contributo Universitario a favore dello studente, il credito contributivo sarà contabilizzato sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.</p> <p>7.In caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali entro le scadenze prescritte (fatte salve le deroghe anzidette), lo studente è tenuto al versamento dell'importo massimo della contribuzione universitaria e della tassa regionale.</p>	<p>6.L'importo della tassa regionale e del Contributo Universitario sono ricalcolati dall'Università sulla base del valore ISEE-U acquisito. I conguagli sono contabilizzati sulle successive rate in scadenza.</p> <p>In caso di conguaglio del Contributo Universitario a favore dello studente, il credito contributivo sarà contabilizzato sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.</p> <p>7.In caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali entro le scadenze prescritte (fatte salve le deroghe anzidette), lo studente è tenuto al versamento dell'importo massimo della contribuzione universitaria e della tassa regionale.</p>
<p>Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali</p> <p>1.Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:</p> <p>a)Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).</p> <p>b)Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁵⁾. Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.</p> <p>c)Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%⁽⁵⁾. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>d)Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano⁽⁶⁾.</p> <p>e)Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi prolungate limitatamente al periodo dell'infermità⁽⁷⁾.</p> <p>f)Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato⁽⁸⁾, previa esibizione del documento attestante la posizione.</p> <p>g)Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà</p>	<p>Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali</p> <p>1.Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:</p> <p>a)Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).</p> <p>b)Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁵⁾. Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.</p> <p>c)Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%⁽⁵⁾. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>d)Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano⁽⁶⁾.</p> <p>e)Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi prolungate limitatamente al periodo dell'infermità⁽⁷⁾.</p> <p>f)Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato⁽⁸⁾, previa esibizione del documento attestante la posizione.</p> <p>g)Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà</p>

<p>per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione. Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall'Ateneo.</p> <p>h)Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1^ rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.</p> <p>i)Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.</p> <p>j)Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà. La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.</p> <p>2.Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della <i>tassa regionale</i> gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁹⁾.</p> <p>3.Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p>4.Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.</p>	<p>per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione. Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall'Ateneo.</p> <p>h)Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi per la prima volta, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa con iscrizione a tempo pieno, anche oltre la durata normale del corso o ripetente. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1^ rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.</p> <p>i)Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.</p> <p>j)Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà. La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.</p> <p>2.Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della <i>tassa regionale</i> gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁹⁾.</p> <p>Con delibera degli organi regionali possono essere previsti ulteriori esoneri dal versamento della tassa regionale a favore di determinate categorie di studenti.</p> <p>3.Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p>4.Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.</p>
<p>Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali 1.Sono ESONERATI dal versamento di una quota del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti: -Studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%⁽¹⁰⁾.L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^ rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro</p>	<p>Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali 1.Sono ESONERATI dal versamento di una quota del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti: -Studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%⁽¹⁰⁾.L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^ rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro</p>

<p>la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>-Studenti stranieri provenienti da "paesi in via di sviluppo", individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁽¹¹⁾, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.</p> <p>-Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo genovese. Qualora il requisito di iscrizione entro la durata normale del corso non sia posseduto da tutti gli studenti rientranti nello stesso nucleo familiare, l'esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso di tale requisito. La rinuncia agli studi per l'anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La rinuncia non rileva nel caso in cui sia intervenuta dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l'anno accademico corrente da parte del componente il nucleo familiare rinunciatario.</p> <p>L'esonero è applicato anche per i nuclei familiari in cui sono presenti studenti che beneficiano degli esoneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.</p> <p>Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del presente esonero, s'intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex Legge 76/2016).</p> <p>L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'indicatore ISEE-U, se acquisito ai fini della graduazione della contribuzione studentesca, ovvero tramite idonea documentazione dalla quale si evinca l'appartenenza degli studenti allo stesso nucleo familiare ai fini fiscali.</p> <p>La riduzione è assegnata automaticamente a tutti gli studenti che hanno ottenuto il beneficio per l'anno accademico precedente, nel caso rispettino i requisiti necessari. Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall'anno accademico corrente devono effettuare apposita richiesta, entro i termini prescritti, compilando singolarmente il "modulo di autocertificazione online" disponibile alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti a tempo pieno oltre la durata normale del corso/fuori corso in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.</p> <p>-Studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classifichino, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Genova.</p> <p>-Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo "UniGE per i Campioni", che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato</p>	<p>la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>-Studenti stranieri provenienti da "paesi in via di sviluppo", individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁽¹¹⁾, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.</p> <p>-Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo genovese. Qualora il requisito di iscrizione entro la durata normale del corso non sia posseduto da tutti gli studenti rientranti nello stesso nucleo familiare, l'esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso di tale requisito. La rinuncia agli studi per l'anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La rinuncia non rileva nel caso in cui sia intervenuta dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l'anno accademico corrente da parte del componente il nucleo familiare rinunciatario.</p> <p>L'esonero è applicato anche per i nuclei familiari in cui sono presenti studenti che beneficiano degli esoneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.</p> <p>Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del presente esonero, s'intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex Legge 76/2016).</p> <p>L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'indicatore ISEE-U, se acquisito ai fini della graduazione della contribuzione studentesca, ovvero tramite idonea documentazione dalla quale si evinca l'appartenenza degli studenti allo stesso nucleo familiare ai fini fiscali.</p> <p>La riduzione è assegnata automaticamente a tutti gli studenti che hanno ottenuto il beneficio per l'anno accademico precedente, nel caso rispettino i requisiti necessari. Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall'anno accademico corrente devono effettuare previa apposita richiesta, da presentare annualmente da parte di tutti gli studenti interessati entro i termini prescritti, compilando singolarmente il "modulo di autocertificazione online" disponibile alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti a tempo pieno oltre la durata normale del corso/fuori corso in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.</p> <p>-Studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classifichino, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Genova.</p> <p>-Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo "UniGE per i Campioni", che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato</p>
--	--

<p>della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti in base a specifici protocolli d'intesa stipulati dall'Ateneo con enti pubblici o privati.</p> <p>2.Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell'importo del Contributo Universitario dovuto.</p>	<p>della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti in base a specifici protocolli d'intesa stipulati dall'Ateneo con enti pubblici o privati.</p> <p>2.Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell'importo del Contributo Universitario dovuto.</p>
<p>Art. 10 – Contributo Universitario –Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova</p> <p>1.Il personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che intende iscriversi o riprendere gli studi, frequentando corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea del vecchio ordinamento è esonerato totalmente dal versamento del Contributo Universitario (2^a e 3^a rata) alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●essere iscritto al primo anno di corso o aver ripreso gli studi con ricognizione (con versamento del 50% del 'contributo di ricognizione' previsto) dopo un periodo di interruzione di almeno un anno; ●nel caso di iscrizione a tempo pieno al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre del primo anno, almeno 10 crediti formativi; ●nel caso di iscrizione a tempo pieno ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente, almeno 25 crediti formativi o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento; ●nel caso di iscrizione a tempo parziale, il numero di crediti formativi di cui ai punti precedenti è ridotto a: <ul style="list-style-type: none"> -6 crediti formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale; -6 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti; -12 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti. <p>Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento.</p> <p>L'esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato.</p> <p>2.E' previsto l'esonero totale dal pagamento della contribuzione per il personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singoli insegnamenti per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all'attività lavorativa svolta con possibilità di frequenza di due insegnamenti nell'arco di un anno accademico, purché relativi a semestri distinti, o di un insegnamento impartito in due semestri. Lo studente è tenuto al versamento dell'imposta di bollo.</p>	<p>Art. 10 – Contributo Universitario –Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova e loro figli</p> <p>1.Il personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che intende iscriversi o riprendere gli studi, frequentando corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea del vecchio ordinamento è esonerato totalmente dal versamento del Contributo Universitario (2^a e 3^a rata) alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●essere iscritto al primo anno di corso o aver ripreso gli studi con ricognizione (con versamento del 50% del 'contributo di ricognizione' previsto) dopo un periodo di interruzione di almeno un anno; ●nel caso di iscrizione a tempo pieno al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre del primo anno, almeno 10 crediti formativi; ●nel caso di iscrizione a tempo pieno ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente, almeno 25 crediti formativi o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento; ●nel caso di iscrizione a tempo parziale, il numero di crediti formativi di cui ai punti precedenti è ridotto a: <ul style="list-style-type: none"> -6 crediti formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale; -6 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti; -12 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti. <p>Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento.</p> <p>L'esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato.</p> <p>2.E' previsto l'esonero totale dal pagamento della contribuzione per il personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singoli insegnamenti per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all'attività lavorativa svolta con possibilità di frequenza di due insegnamenti nell'arco di un anno accademico, purché relativi a semestri distinti, o di un insegnamento impartito in due semestri. Lo studente è tenuto al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p>3. E' previsto un esonero parziale dal versamento del contributo universitario per i figli del personale tecnico-amministrativo iscritti a corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.</p> <p>L'esonero sarà attribuito sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 6, comma 3, e dal valore ISEE-U del nucleo familiare dello studente. La quantificazione della percentuale di esonero e le modalità di assegnazione dello stesso saranno stabilite per ogni anno accademico dagli Organi di governo di Ateneo.</p>
<p>Art. 11 –Contributo Universitario –Studenti fuori corso</p> <p>1.Per gli studenti fuori corso il Contributo Universitario è calcolato con le modalità ordinarie secondo quanto</p>	<p>idem</p>

<p>previsto dai precedenti articoli, con l'eccezione degli iscritti da almeno 4 anni fuori corso che non abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi del nuovo ordinamento o 2 esami annuali del vecchio ordinamento. Per tali studenti il contributo universitario, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, sarà maggiorato di una percentuale deliberata dagli Organi di governo di Ateneo.</p> <p>2. Per gli studenti fuori corso che si laureano entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente a quello di iscrizione, il contributo studentesco versato come 1^a e 2^a rata è detraibile integralmente dall'ammontare richiesto per l'iscrizione, per lo stesso anno accademico, a un nuovo corso di studio.</p>	
<p>Art. 12 –Contributo Universitario –Studenti a tempo parziale</p> <p>1. E' consentito agli studenti del nuovo ordinamento di optare per il regime di tempo parziale in fase di compilazione del piano di studio.</p> <p>2. Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo le modalità previste per la 1^a rata e di una percentuale del Contributo Universitario, secondo quanto indicato al punto successivo.</p> <p>3. Sono previste le seguenti categorie di iscrizione a tempo parziale:</p> <p>1^a categoria–piano di studi fino a 15 CFU → il Contributo Universitario è pari al 25% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U;</p> <p>2^a categoria–piano di studi da 16 a 30 CFU → il Contributo Universitario è pari al 50% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U.</p> <p>4. L'iscrizione a tempo parziale non è possibile se:</p> <p>a) lo studente ha ottenuto l'approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del suo percorso formativo e per la prova finale;</p> <p>b) lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurricolari;</p> <p>c) lo studente ripartisce in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un numero di anni pari alla durata normale del corso⁽¹²⁾.</p> <p>5. Gli studenti a tempo parziale non usufruiscono dei benefici di cui al precedente art. 6 e del premio di merito di cui al successivo art. 14.</p>	<p>Art. 12 –Contributo Universitario –Studenti a tempo parziale</p> <p>1. E' consentito agli studenti del nuovo ordinamento di optare per il regime di tempo parziale in fase di compilazione del piano di studio.</p> <p>2. Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo le modalità previste per la 1^a rata e di una percentuale del Contributo Universitario, secondo quanto indicato al punto successivo.</p> <p>3. Sono previste le seguenti categorie di iscrizione a tempo parziale:</p> <p>1^a categoria–piano di studi fino a 15 CFU → il Contributo Universitario è pari al 25% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U;</p> <p>2^a categoria–piano di studi da 16 a 30 CFU → il Contributo Universitario è pari al 50% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U.</p> <p>Previa autorizzazione del docente Coordinatore del corso di studio, è consentita allo studente l'iscrizione <i>part-time</i> in deroga alle suddette categorie, nel caso in cui il piano di studi preveda una distribuzione dei CFU tra gli anni di corso diversa da quella standard o siano intervenute variazioni in termini di CFU per alcuni insegnamenti.</p> <p>Deroghe alle categorie di <i>part-time</i> possono inoltre essere concesse a studenti stranieri a seguito di Accordi internazionali, sulla base della particolarità del proprio piano di studio e del riconoscimento di crediti formativi conseguiti all'estero.</p> <p>4. L'iscrizione a tempo parziale non è possibile se:</p> <p>a) lo studente ha ottenuto l'approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del suo percorso formativo e per la prova finale;</p> <p>b) lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurricolari;</p> <p>c) lo studente ripartisce in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un numero di anni pari alla durata normale del corso⁽¹²⁾.</p> <p>5. Gli studenti a tempo parziale non usufruiscono dei benefici di cui al precedente art. 6 e del premio di merito di cui al successivo art. 14.</p>
<p>Art. 13 –Contributo Universitario –Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione</p> <p>1. Gli studenti che chiedono di riprendere gli studi dopo un periodo di <i>interruzione</i>⁽¹³⁾ di almeno un anno accademico, sono tenuti al versamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione oltre al pagamento di eventuali debiti contributivi pregressi e della contribuzione per l'anno corrente.</p>	<p>idem</p>

<p>2. La <i>sospensione</i> della carriera per iscriversi presso questo Ateneo a un corso di dottorato di ricerca, a una scuola di specializzazione, a un master universitario o al tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento, non comporta, per lo studente che intende proseguire la precedente carriera universitaria sospesa, alcun contributo aggiuntivo, a condizione di continuità d'iscrizione.</p> <p>In caso d'interruzione, anche per un solo anno accademico, valgono le disposizioni di cui al punto precedente. Per la determinazione del diritto fisso di ricognizione si assumerà quale riferimento il numero di anni di interruzione successivi all'ultimo anno di iscrizione al corso post-laurea o al tirocinio.</p>	
<p>Art. 14 –Contributo Universitario –Premi di merito</p> <p>1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Iscrizione a tempo pieno (piano di studi con almeno 31 CFU) entro la durata normale del corso;</p> <p>b) regolarità contributiva pregressa e regolare iscrizione all'anno accademico corrente;</p> <p>c) essere iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti oppure risultare collocato nel primo o nel secondo decile delle graduatorie di cui al comma 2.</p> <p>2. Le graduatorie di cui al punto 1.c) sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso ordinando gli studenti iscritti a tempo pieno entro la durata normale del corso.</p> <p>I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso. I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono:</p> <p>a) Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.</p> <p>b) Media pesata dei voti ottenuti negli esami con valutazione numerica da diciotto a trenta/trentesimi, con ordinamento decrescente.</p> <p>A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.</p> <p>c) Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.</p> <p>d) Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U o hanno prodotto un ISEE-U superiore alla soglia massima stabilita, il valore reddituale sarà considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).</p> <p>e) Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.</p> <p>Gli studenti dovranno segnalare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del 31 dicembre eventuali mancate/errate registrazioni di esami che possono alterare le graduatorie di merito. A decorrere dal 1 marzo i dati saranno considerati definitivi e le graduatorie formulate sulla base degli stessi non potranno essere modificate.</p>	<p>Art. 14 –Contributo Universitario –Premi di merito</p> <p>1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Iscrizione a tempo pieno (piano di studi con almeno 31 CFU) entro la durata normale del corso;</p> <p>b) regolarità contributiva pregressa e regolare iscrizione all'anno accademico corrente;</p> <p>c) essere iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti oppure risultare collocato nel primo o nel secondo decile delle graduatorie di cui al comma 2.</p> <p>2. Le graduatorie di cui al punto 1.c) sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso ordinando gli studenti iscritti a tempo pieno entro la durata normale del corso.</p> <p>I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso. I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono:</p> <p>a) Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.</p> <p>b) Media pesata dei voti ottenuti negli esami con valutazione numerica da diciotto a trenta/trentesimi, con ordinamento decrescente.</p> <p>A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.</p> <p>c) Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.</p> <p>d) Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U o hanno prodotto un ISEE-U superiore alla soglia massima stabilita, il valore reddituale sarà considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).</p> <p>e) Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.</p> <p>Gli studenti dovranno segnalare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del 31 dicembre eventuali mancate/errate registrazioni di esami che possono alterare le graduatorie di merito. A decorrere dal 1 marzo i dati saranno considerati definitivi e le graduatorie formulate sulla base degli stessi non potranno essere modificate.</p>

<p>3. Il premio di merito di cui al comma 1.c), maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.</p> <p>4. I premi di merito di cui al comma 1.c) non sono cumulabili.</p> <p>5. Sono comunque esclusi dal premio di merito gli studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficiano dell'esonero totale del Contributo Universitario; • si iscrivono o siano stati iscritti a tempo parziale nell'ambito dell'ultimo corso di studi; • risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario; • si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: <ul style="list-style-type: none"> - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "voto massimo" (per l'iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico), siano già stati iscritti a un corso di eguale livello o di livello superiore; - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "decili" abbiano già conseguito una laurea di eguale livello o di livello superiore; <p>• si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).</p> <p>Gli studenti titolari del premio, iscritti nell'anno accademico corrente ma che risultino non in regola con il pagamento della contribuzione pregressa, non potranno ricevere il beneficio fino al momento della completa regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ateneo.</p> <p>In nessun caso è previsto lo scorrimento delle graduatorie di merito.</p> <p>6. La riduzione del Contributo Universitario relativa al premio di merito si applica, fino a capienza, sulla 3^a rata della contribuzione studentesca, dopo l'attribuzione degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Le differenze a credito confluiranno sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p>	<p>3. Il premio di merito di cui al comma 1.c), maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.</p> <p>4. I premi di merito di cui al comma 1.c) non sono cumulabili.</p> <p>5. Sono comunque <u>esclusi</u> dal premio di merito gli studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficiano dell'esonero totale del Contributo Universitario; • si iscrivono o siano stati iscritti a tempo parziale nell'ambito dell'ultimo corso di studi; • risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario; • si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: <ul style="list-style-type: none"> - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "voto massimo" (per l'iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico), siano già stati iscritti a un corso di eguale livello o di livello superiore, anche se rinunciari; - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "decili" abbiano già conseguito una laurea di eguale livello o di livello superiore; <p>• si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).</p> <p>Gli studenti titolari del premio, iscritti nell'anno accademico corrente ma che risultino non in regola con il pagamento della contribuzione pregressa, non potranno ricevere il beneficio fino al momento della completa regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ateneo.</p> <p>In nessun caso è previsto lo scorrimento delle graduatorie di merito.</p> <p>6. La riduzione del Contributo Universitario relativa al premio di merito si applica, fino a capienza, sulla 3^a rata della contribuzione studentesca, dopo l'attribuzione degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Le differenze a credito confluiranno sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p>
<p>Sezione II -Iscrizione a singoli insegnamenti</p> <p>Art. 15 –Contributo per singoli insegnamenti –Studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo</p> <p>1. Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo per ogni CFU, deliberato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.</p> <p>2. I laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e del contributo per CFU di cui al comma 1 ridotto del 50%, fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che</p>	<p>idem</p>

<p>possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.</p> <p>3. Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti di un corso post-lauream sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo determinato, per ogni CFU o insegnamento, in proporzione al contributo complessivo richiesto per l'iscrizione al corso.</p> <p>4. I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere effettuati in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.</p>	
<p>Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo</p> <p>1. Lo studente può inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.</p> <p>2. Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, lo studente può inserire, oltre ai crediti di cui al comma 1, ulteriori insegnamenti per un massimo di 6CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, con versamento del contributo per CFU, ridotto del 50%. Sono fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.</p> <p>3. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.</p>	idem
<p>Art. 17 – Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")</p> <p>1. Per l'iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale⁽¹⁴⁾ (cosiddetta "carriera ponte"), lo studente deve versare l'imposta di bollo e l'importo corrispondente alla 2^a rata della contribuzione studentesca prevista per il corso di laurea magistrale a cui intende iscriversi, calcolato con le stesse modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p>2. Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, potrà iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. Gli importi già versati saranno considerati validi ai fini dell'iscrizione. Lo studente sarà tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento della tassa regionale e del conguaglio del Contributo Universitario, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p>3. Lo studente che non acquisisca i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito è tenuto al versamento del conguaglio del Contributo Universitario, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p>4. Eventuali conguagli a credito saranno accreditati sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti esonerati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.</p> <p>In caso di iscrizione al corso di laurea magistrale alle condizioni di cui al comma 2, il Contributo Universitario versato sarà accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.</p> <p>6. I crediti acquisiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti esclusivamente ai fini dell'accesso alla laurea</p>	

<p>magistrale di questo Ateneo.7.In caso di trasferimento ad altro ateneo, la contribuzione studentesca riferibile al percorso formativo della "carriera ponte" sarà ricalcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento. In caso di conguaglio a credito, lo studente potrà chiedere il rimborso con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento.8.Allo studente iscritto alla "carriera ponte" che decida di non proseguire gli studi, sono applicabili le disposizioni sulla rinuncia di cui al successivo art. 24.</p>	
<p>Sezione III –Altri contributi a carico degli studenti</p> <p>Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</p> <p>1.Sono previsti i seguenti contributi per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente:</p> <p><u>Prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato</u> Il contributo è attribuito, per il 50%, a favore delle strutture didattiche e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti. Se lo studente intende accedere alle prove di selezione di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce).Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004</u> Il contributo è attribuito interamente a favore delle strutture didattiche. Il contributo è dovuto solo per le strutture che ne fanno richiesta e allocato alle stesse a fronte del servizio reso agli studenti e di oggettive necessità di copertura dei relativi costi, debitamente motivate. Se lo studente intende accedere alle prove di verifica di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). In caso di mancato superamento della prova di verifica, il versamento può essere utilizzato per tentativi successivi purché nell'ambito dello stesso anno accademico. Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di selezione relative ai corsi post-lauream</u> Il contributo è attribuito per il 50% a favore delle strutture didattiche dei corsi e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.</p> <p><u>"Studio del caso" (Valutazione carriera pregressa per il riconoscimento di crediti o di titolo accademico)</u> Coloro che chiedono la valutazione di una carriera pregressa al fine del riconoscimento di crediti formativi o di un titolo accademico sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura dei costi. Il contributo è considerato quale anticipo sul Contributo Universitario nel caso di successiva iscrizione al corso di studio. In assenza di iscrizione non potrà essere a nessun titolo rimborsato.</p> <p><u>Equipollenza</u> Il contributo è dovuto per le attività correlate alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero.</p> <p><u>Iscrizione ad attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.</u></p>	<p>idem</p>

<p>Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo proporzionale al percorso compensativo da intraprendere.</p> <p>2.Ulteriori contributi sono indicati alla pagina web dedicata, dove sono altresì visualizzabili gli importi deliberati.</p>	
<p>Sezione IV –Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca.</p> <p>Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca</p> <p>1.Il mancato pagamento della contribuzione studentesca, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo per gli studenti, non comporta la decadenza dalla carriera, che può avvenire solo per rinuncia (art. 24).</p> <p>2.La regolarità dei pagamenti è accertata dagli Uffici dell'Ateneo. Allo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti sono applicate le disposizioni dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo per gli studenti, che non gli consentiranno di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione: blocco dell'iscrizione all'anno accademico successivo; blocco dell'iscrizione agli esami di profitto; blocco della possibilità di registrazione esami; blocco della possibilità di presentare il piano di studi; blocco della possibilità di effettuare passaggi di corso nell'ambito dell'Ateneo; blocco dell'iscrizione all'esame di laurea. Inoltre, lo studente non potrà ottenere il congedo per trasferirsi ad altra sede, usufruire di benefici (esoneri contributivi, borse e premi di studio, ...), ottenere certificazioni. Al medesimo potranno essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sia stata versata interamente la contribuzione studentesca. Il procedimento di recupero del credito vantato sarà avviato ai sensi della L. 241/90, con l'eventuale successivo intervento dell'Area Legale e Generale per quanto di competenza.</p>	idem
<p>Art. 20 –Ritardato pagamento contribuzione studentesca</p> <p>1.Il versamento della contribuzione studentesca oltre le scadenze previste comporta l'applicazione di una maggiorazione che varia in relazione ai giorni di ritardo.</p> <p>2.Per il versamento tardivo della tassa regionale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall'agenzia regionale.</p>	idem
<p>Sezione V –Rimborsi</p> <p>ART. 21 –Rimborsi contribuzione studentesca</p> <p>1.Gli studenti che ritengono di aver versato contributi non dovuti e con un saldo positivo nel proprio conto corrente virtuale, possono presentare istanza di rimborso. Le modalità sono reperibili alla pagina web dedicata.Per l'eventuale rimborso della tassa regionale, lo studente deve rivolgersi all'agenzia regionale.</p> <p>2.Non sono in ogni caso rimborsabili:-il contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento;-il contributo per le prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento;-l'imposta di bollo (l'eventuale rimborso dovrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate);-l'indennità di mora, pagata a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi una responsabilità da parte dell'Università o nei casi in cui il pagamento tardivo che ha comportato l'applicazione di una mora non sia dovuto.</p>	idem

<p>3. Chi si laurea entro la sessione primaverile (31 marzo) avendo pagato la prima e la seconda rata della contribuzione relativa all'anno accademico successivo a quello di laurea, potrà chiedere il rimborso di quanto versato ovvero utilizzare tale importo per un'eventuale iscrizione, nello stesso anno accademico, ad altro corso di studio di questa Università.</p> <p>4. Coloro che utilizzano la sessione di laurea gennaio-aprile come sessione anticipata sono tenuti al pagamento di tutte le rate della contribuzione.</p>	
<p>Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani –Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014).</p> <p>1. Allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 29 dicembre 2014 n. 976), sono previste forme di rimborso parziale del Contributo Universitario per gli studenti immatricolati e iscritti ai seguenti corsi di laurea di primo livello afferenti alle classi accanto indicate: CLASSE CORSO L-27 Chimica e Tecnologie Chimiche L-30 Fisica –Scienza dei Materiali L-35 Matematica –Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID) L-34 Scienze Geologiche L-8 Ingegneria Biomedica –Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione –Ingegneria Informatica L-9 Ingegneria Chimica –Ingegneria Elettrica –Ingegneria Industriale e Gestionale –Ingegneria Meccanica – Ingegneria Nautica – Ingegneria Navale L-31 Informatica L-7 Ingegneria Civile e Ambientale. I criteri di merito per l'individuazione dei beneficiari e l'entità dei rimborsi sono resi pubblici alla pagina web dedicata. L'agevolazione è determinata automaticamente dall'Università a favore di tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti: non occorre nessuna richiesta da parte dello studente. L'importo è accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.</p>	idem
<p>Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti</p> <p>1. Il conto corrente virtuale gestisce i rapporti di debito e di credito del Contributo Universitario con lo studente (esclusivamente riferiti ad atti di carriera). Nel conto corrente virtuale confluiranno: -le somme versate dallo studente, che andranno, prima di tutto, a coprire eventuali debiti pregressi, secondo il loro ordine di scadenza; -le somme rimborsate dall'Università allo studente.</p> <p>2. Se sul conto corrente virtuale è presente un importo: -a debito, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera; -a credito, tale somma sarà portata in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta. Lo studente potrà comunque richiedere il rimborso dell'intera cifra seguendo la procedura indicata alla pagina web dedicata.</p> <p>3. In caso di chiusura della carriera (es.: laurea, rinuncia) lo studente dovrà saldare tutti i debiti ovvero l'Università procederà al rimborso dell'eventuale somma a credito dello studente.</p>	idem
<p>Sezione VI –Rinuncia –Trasferimenti</p> <p>Art. 24 –Rinuncia</p> <p>1. Lo studente che intende rinunciare agli studi deve saldare l'eventuale debito contributivo nei confronti dell'Università prima di formalizzare la rinuncia.</p> <p>2. Lo studente che abbia effettuato l'iscrizione all'anno accademico corrente e intenda rinunciare agli studi è esonerato dal versamento delle rate della Contribuzione Universitaria con scadenza successiva a quella della formalizzazione della rinuncia. In ogni caso lo studente non ha diritto alla restituzione, nemmeno parziale, di tasse</p>	idem

<p>e contributi già versati anche nel caso in cui la rinuncia sia formalizzata prima del termine dell'anno accademico.</p>	
<p>Art. 25 –Trasferimenti 1.Lo studente che effettua un trasferimento da un altro Ateneo per iscriversi a un corso dell'Università di Genova, deve versare, entro i termini previsti, la contribuzione studentesca ordinaria. Nel caso in cui la procedura di trasferimento in ingresso sia interrotta dallo studente, lo stesso è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento", per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione studentesca eventualmente dallo stesso già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata, su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina webdedicata. 2.Lo studente iscritto che intende trasferirsi dall'Università di Genova a un altro Ateneo è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento" per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione universitaria eventualmente già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata, solo nel caso in cui lo studente non abbia compiuto atti di carriera o richiesto certificazioni. Diversamente si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3,del Regolamento di Ateneo per gli studenti. 3.Il rimborso sarà effettuato previa verifica dell'avvenuto versamento del "contributo di trasferimento".4.Non sono possibili compensazioni tra la contribuzione già versata dallo studente e il "contributo di trasferimenti.</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione VII –Controlli Art. 26 –Elusione contributiva 1.L'Università di Genova contrasta con la massima fermezza il fenomeno dell'elusione contributiva e della produzione di certificazioni reddituali e patrimoniali non veritiere al fine di ottenere benefici indebiti. 2.I dati reddituali autocertificati dallo studente sono soggetti a controllo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, commi 1 e 2, e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, in particolare nei casi di reiterata rettifica degli stessi.A tale fine, l'Università:a) collabora con la Guardia di Finanza nell'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate; b) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli capillari sulle certificazioni ISEE-U da 0 a 13.000,00 euro;c) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli su campioni quantitativamente significativi di certificazioni ISEE-U superiori a €13,000, con particolare attenzione alle fasce meno elevate (ad es. ricomprese tra €13.001 e 30.000). 3.In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.10, comma 3, del D.Lgs. 68/2012, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.</p>	<p>idem</p>
<p>PARTE III –Altri benefici a favore degli studenti Art. 27 – Associazioni studentesche - Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti - Attività formative autogestite da parte degli studenti - Borse e Premi di Studio/Laurea 1.Le disposizioni per: il riconoscimento delle Associazioni studentesche; lo svolgimento di attività di collaborazione part-time da parte degli studenti; la fruizione dei fondi per attività formative autogestite da parte degli studenti;sono contenute nelle rispettive regolamentazioni, reperibili alle pagine webdedicate.</p>	<p>idem</p>

<p>2.L'Università di Genova istituisce su propria iniziativa o a seguito di donazioni, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati, borse di studio e premi destinati a studenti e laureati, con posizione contributiva pregressa e corrente regolare che si distinguono per capacità e merito. I bandi attivi sono visualizzabili alla pagina web dedicata.</p>	
<p>PARTE IV –Disposizioni comuni, finali e transitorie</p> <p>Art. 28 –Modifiche e integrazioni 1.A partire dai contenuti approvati per l'anno accademico di entrata in vigore, le disposizioni del Regolamento si considerano confermate per gli anni accademici successivi, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni, anche a livello di agevolazioni per gli studenti, da assumere con deliberazione degli Organi di Governo di Ateneo. 2.Le strutture dell'Amministrazione sono autorizzate - e devono - annualmente provvedere esclusivamente agli aggiornamenti tecnici necessari (es.: adeguamenti ISTAT, scadenze, importo contribuzione).</p>	<p>idem</p>
<p>Art. 29 –Istanze al Rettore 1.Nel caso di gravi motivi di salute debitamente certificati da strutture sanitarie competenti, lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti. I provvedimenti rettorali possono disporre esoneri parziali o totali del Contributo Universitario e sono atti definitivi. 2.Le modalità di presentazione delle istanze sono reperibili alla pagina web dedicata</p>	<p>Art. 29 –Istanze al Rettore 1.Nel caso di gravi motivi di salute personale debitamente certificati da strutture sanitarie competenti, lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti. I provvedimenti rettorali possono disporre esoneri parziali o totali del Contributo Universitario e sono atti definitivi.</p> <p>2. A seguito di istanza al Magnifico Rettore, possono essere assunti provvedimenti specifici relativi al versamento del contributo universitario (proroghe termini di scadenza; rateizzazioni; esoneri parziali/totali), soppesati sulla base delle effettive esigenze dei singoli studenti con la concessione di agevolazioni correlate alla gravità della situazione personale o familiare, debitamente documentata. Di tali agevolazioni è possibile usufruire una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi di gravità eccezionale, debitamente documentati. In caso di rateizzazione, lo studente è tenuto a rispettare il piano di rientro stabilito. Il mancato rispetto dei termini sottesi alla concessione del beneficio implica la revoca del beneficio stesso.</p> <p>3.Le modalità di presentazione delle istanze sono reperibili alla pagina web dedicata</p>
<p>Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri 1.Nel caso di convenzioni, protocolli d'intesa e progetti con altri Atenei, anche stranieri, si possono prevedere deroghe concernenti gli importi della contribuzione studentesca, le classi di esonero, l'attribuzione di premi, le modalità di pagamento, tenendo conto di quanto deliberato dalle strutture didattiche proponenti nel caso di diversa allocazione interna della contribuzione.</p>	<p>idem</p>
<p>Art. 31 – Informativa 1.In costanza di quanto previsto dalla PARTE I, punto 4, del presente Regolamento, l'Ateneo può trasmettere informazioni suppletive agli studenti quali promemoria o richieste inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari. Tali comunicazioni sono inviate esclusivamente tramite: a.l'indirizzo mail indicato dallo studente o assegnato allo stesso dall'Università al momento dell'iscrizione; b.il numero di cellulare indicato dallo studente al momento dell'iscrizione. Tali recapiti costituiscono "canale ufficiale</p>	<p>idem</p>

<p>di comunicazione”, come indicato nella “Guida dello Studente”, che gli studenti sono tenuti a conoscere ai sensi dell’art.17 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti. In caso di variazione del numero di cellulare o dell’indirizzo mail di cui al paragrafo precedente, è cura dello studente apportare le necessarie modifiche alla propria anagrafica accedendo alla pagina web dedicata. Non sono accolte richieste volte a ottenere prestazioni tardive/proroghe scadenze inerenti la carriera, la posizione contributiva o l’applicazione di esoneri/benefici universitari motivate, da parte dello studente, dalla mancata ricezione delle comunicazioni dell’Università di cui al precedente paragrafo, per problemi tecnici di ricezione o per obsolescenza dei canali ufficiali di comunicazione.</p> <p>2.I termini di scadenza indicati nel presente Regolamento si intendono riferiti al calendario comune in uso.</p>	
<p>Art. 32 –Disposizioni transitorie e rinvio</p> <p>1.Nelle more dell’attivazione del conto corrente virtuale di cui al precedente art. 23, gli importi a credito sul conto corrente virtuale saranno rimborsati direttamente allo studente.</p> <p>2.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e relativo allegato, si applica la normativa di riferimento vigente.</p>	idem
<p>(1) Legge n.232/2016, comma 252 (2) D.P.R. 26 ottobre 1972n. 642 (3) D.P.C.M.5dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche (4) Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 8.4 (5) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 2 (6) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 3 (7) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 4 (8) Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n.722 (9) Legge n. 549/1995 (10) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 7 (11) D.P.C.M.9 aprile 2001, art. 13, comma 5 (12) D.M. 270/2004, art. 5, comma 2 (13) Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 13 (14) D.M. 270/2004, art. 6.2</p>	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA

D.R. n 2513 del 30. 06. 2020

IL RETTORE

- **VISTO** il *Regolamento di Ateneo per gli studenti* [di seguito Regolamento studenti] e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che prevede:
"Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, che sente le strutture didattiche interessate e la Commissione Paritetica di Ateneo, determina annualmente le tasse e i contributi dovuti per l'iscrizione ai diversi corsi di studio e per l'iscrizione ad altri percorsi formativi non finalizzati al conseguimento di un titolo accademico;
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019 che fissava a Euro 50 il contributo alle spese per le prove di selezione dei corsi a numero programmato;
- **VISTO** il *Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari* [di seguito Regolamento contribuzione] e, in particolare, l'art. 18 che prevede che il contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato "sia attribuito, per il 50%, a favore delle strutture didattiche e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti";
- **VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, convertito in L. 5 marzo 2020 n. 13, che dispone la sospensione della frequenza delle attività didattiche (artt. 1 e 3);
- **VISTI** altresì i D.P.C.M. adottati in attuazione del D.L. n. 6/2020 e, in particolare:
-il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza, ferma restando la possibilità dello svolgimento delle attività con modalità a distanza;
-il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, le cui disposizioni si applicano dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- **VISTO** il D.M. 12 giugno 2020 n. 216 con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca disciplina modalità, contenuti e tempistiche per l'accesso ai corsi di studio direttamente finalizzati alla professione di Architetto ed in particolare il richiamo a mettere in atto tutte le procedure affinché, rispettando i principi di trasparenza e di sicurezza, "le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l'adozione di mascherine in tutte le fasi della prova";
- **CONSIDERATA** la necessità di assicurare, in ragione della sospensione dell'attività didattica in presenza e dell'incerta durata dell'emergenza sanitaria in corso la continuità di tutte le attività didattiche nel loro complesso, ivi inclusi lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato, mediante l'erogazione dei test di ingresso con differenti modalità da quella in presenza;
- **VISTO** il Decreto del Direttore del *Dipartimento Architettura e Design* [nel seguito DAD] del 23 giugno 2020 con il quale è stata disposta l'autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di servizio con il *Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso - CISIA* per l'organizzazione e la gestione della prova di ammissione al corso di laurea in Scienze dell'architettura (L-17);
- **VISTO** che il contratto di servizio in via di sottoscrizione tra il DAD e il CISIA prevede un contributo di partecipazione al test di € 30,00 per ogni studente e che CISIA, quale corrispettivo del servizio reso, emetterà fattura elettronica con il meccanismo dello *split payment* per l'importo di € 12,00 (+ IVA) per ogni contributo riscosso;
- **CONSIDERATO** che l'importo di € 30,00, previsto da CISIA, può essere utilizzato come parametro di riferimento per le prove di ammissione a distanza di altri corsi di studio, tenuto conto del minore impiego di risorse da parte dell'Ateneo sia sul piano meramente finanziario che su quello del personale coinvolto nelle attività di supporto ai test in presenza;
- **CONSIDERATO**, altresì, che la riduzione del contributo di partecipazione agli esami di ammissione a distanza si collocherebbe, unitamente ad altre iniziative, nel quadro delle politiche messe in atto dall'Università di Genova per contenere il disagio economico degli studenti e delle famiglie derivante dal protrarsi dell'emergenza sanitaria;



- **CONSIDERATO** che la Legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede che i bandi di ammissione ai corsi di studio a programmazione nazionale e locale devono essere pubblicati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle relative prove, le quali si svolgeranno nella quasi totalità nel mese di settembre 2020;
- **CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di procedere con urgenza alla definizione del contributo che saranno tenuti a versare i candidati, per tutti i corsi di studio a programmazione nazionale e locale, al fine di consentire ai candidati l'iscrizione alle rispettive prove di selezione;
- **CONSIDERATO** che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono fissate per il 21 e 22 luglio p.v. e dunque oltre i termini per la pubblicazione dei bandi di cui alle precedenti premesse;
- **VISTO** lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e, in particolare, gli artt. 12 e 13;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'a.a. 2020/21 il contributo alle spese per i concorsi di ammissione ai corsi di studio a programmazione nazionale e locale è stabilito come segue:
 - Euro 50,00 per i concorsi di ammissione svolti con **modalità in presenza**;
 - Euro 30,00 per i concorsi di ammissione svolti con **differenti modalità da quella in presenza**.
2. Il contributo per un ammontare pari a Euro 50,00 previsto per i concorsi di ammissione già banditi e che verranno svolti con modalità diverse da quella in presenza, eventualmente versato dai candidati prima dell'emanazione del presente provvedimento rettorale, sarà oggetto di conguaglio a credito del candidato medesimo e di rimborso d'ufficio per l'ammontare di Euro 20,00.
3. Fermo restando quanto previsto in via ordinaria dall'art. 18 del Regolamento contribuzione per gli altri corsi di studio, l'importo riscosso da CISIA, esclusivamente per il concorso di ammissione al corso di laurea in Scienze dell'architettura (L-17), pari a € 30,00 per ogni candidato, al netto del corrispettivo del servizio reso per l'importo di € 12,00 (+IVA) per ogni contributo riscosso, è attribuito a favore del DAD.

Art. 2

1. Il presente decreto, assunto in via d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, secondo quanto disposto dal Regolamento studenti.

Art. 3

1. Il presente provvedimento è pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area Didattica.

IL RETTORE
(Prof. Paolo Comanducci)
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
PAOLO COMANDUCCI
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 30-06-2020 15:29:00
Seriale certificato: 237371
Valido dal 23-02-2019 al 23-02-2022